

GIOVEDÌ 5 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Se il dipendente in scadenza diventa un forfetario "a termine" - pag. 2
- Nessuna elusione fiscale nella scissione non proporzionale con immobili - pag. 4
- Ritenute sugli appalti. Quali sono i controlli a carico del revisore legale? - pag. 6
- Omessa presentazione della dichiarazione entro il termine per ravvedersi: la prova alla Pubblica Accusa - pag. 9
- Cumulo giuridico: nel rideterminare le sanzioni, il giudice tiene conto delle sentenze precedenti - pag. 11

LAVORO E PREVIDENZA

- Smart working: i suggerimenti pratici per aziende e professionisti - pag. 15
- Coronavirus: smart working "a regime" nella PA - pag. 17
- Cuneo fiscale: il bonus non spettante va recuperato in 8 rate - pag. 19

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Per la vigilanza del revisore legale è fondamentale il ruolo dell'imprenditore - pag. 25

FINANZIAMENTI

- Bonus cultura: come chiedere i 500 euro - pag. 28

IMPRESA

- Coronavirus, viaggi e vacanze cancellati: rimborso o voucher? - pag. 33
- Hard Brexit: imprese italiane tra le meno colpite - pag. 35
- Guardia di Finanza e Terna: rinnovata il protocollo d'intesa - pag. 38

IN EVIDENZA

Coronavirus, viaggi e vacanze cancellati: rimborso o voucher?

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Al via le misure del Governo per arginare le ricadute dell'emergenza Coronavirus sul turismo. In merito ai contratti di viaggio, per i destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione, o nel caso di soggiorni nelle aree interessate dal contagio, il D.L. n. 9/2020 prevede il rimborso del prezzo versato, oppure l'emissione di un voucher di importo pari alla somma rimborsabile. Con riferimento ai pacchetti turistici è consentito, invece, il diritto di recesso. L'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, il rimborso integrale o l'emissione di un voucher.

Viaggi e pacchetti turistici al bivio urgenti di sostegno per famiglie, del rimborso o del voucher. I limiti lavoratori e imprese connesse alla mobilità delle persone, im- all'emergenza epidemiologica da po- COVID-19".
sti ex lege, quali misure per evita- Come sintetizzato dalla relazione re il diffondersi del **Coronavirus**, tecnica di accompagnamento, il prov- decreto legge prevede il rimbor-
ocano immediate ricadute sui so per il corrispettivo versato per
contratti di viaggio, sui **pacchetti** viaggio o pacchetti turistici oppure
turistici e sulle **gite scolastiche**. l'emissione di un voucher di pari
La regolamentazione di questi ef- del D.L. n. 9/2020 recante "Misure
fetti è l'obiettivo dell'articolo 28 importo.



Smart working: i suggerimenti pratici per aziende e professionisti

di Paola Salazar - Avvocato in Milano

L'emergenza sanitaria da Coronavirus sembra quasi segnare l'ora del rilancio del lavoro a distanza mediante il ricorso allo smart working, attivabile (su autorizzazione del Governo) con modalità semplificate, in tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020. Nelle aziende che stanno già sperimentando il lavoro agile, sarà sufficiente fare richiamo alle regole di base in uso inviando al personale, anche via e-mail o altra modalità tracciabile, l'informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende, invece, che non abbiano in corso alcun progetto, si consiglia di predisporre un breve decalogo di regole di comportamento cui accompagnare la comunicazione interna legata all'invio dell'informativa.

In questi giorni di emergenza si è molto sottolineata l'opportunità del lavoro da remoto con il ricorso allo **smart working** (o lavoro agile), che il Governo ha autorizzato per tutte le aziende nelle aree direttamente e indirettamente interessate dall'emergenza. Modalità di lavoro che con il **DPCM 1° marzo 2020** è stata estesa a tutto il **territorio nazionale** in ragione dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Può essere pertanto utile fornire alcuni utili **suggerimenti pratici**.

Contenuto dei decreti

Al fine di evitare il



Fisco

Rischi di proroghe improprie

Se il dipendente in scadenza diventa un forfettario “a termine”

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Molte imprese che non vogliono perdere una forza lavoro “a termine”, impossibilitata a veder prolungato un contratto a tempo determinato per superamento dei limiti di legge, e i lavoratori che non vogliono rinunciare al posto di lavoro potrebbero concordare un'innaturale soluzione per poter continuare il rapporto di lavoro e non ricadere nel lavoro sommerso: prorogare il rapporto di lavoro dietro lo schermo del regime forfettario. Trasformandosi in committente il datore di lavoro e in prestatore con partita IVA il lavoratore subordinato, il rapporto professionale continuerebbe in chiaro, forse anche in maniera più vantaggiosa per il lavoratore (i cui compensi netti in regime forfettario risulterebbero più alti del pregresso netto percepito in busta paga). Ma con quali rischi?

In quanto permette di avere la disponibilità di risorse umane a tempo pieno per periodi limitati, ma senza dover sopportare vincoli e oneri di un **contratto a tempo indeterminato**, negli ultimi anni il contratto di **lavoro a tempo determinato** è stato una tipologia contrattuale particolarmente utilizzata dalle imprese. Grazie, infatti, all'apposizione di un termine che predetermina la durata del lavoro, al momento della scadenza il rapporto cessa senza bisogno di alcun preavviso.

Dettata dagli articoli 19-29 del D.Lgs. n. 81/2015, la disciplina dell'istituto è stata da ultimo riformata dal **decreto Dignità** (art. 1, D.L. n. 87/2018) che, tra le principali novità, non solo ha reintrodotto l'obbligo di indicare la **causale** se il rapporto supera i 12 mesi (o viene rinnovato) ma, nel ridurre il numero di proroghe possibili da 5 a 4, ha anche ridotto la durata complessiva del rapporto a termine da 36 a 24 mesi, al cui superamento si determina la trasformazione del lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato, con effetto dalla data di tale superamento.

Nonostante i confortanti dati diffusi dall'ISTAT sull'andamento del tasso di disoccupazione, tale tentativo legislativo di **scoraggiare il ricorso delle aziende ai contratti a termine** si scontra comunque con la persistente **incertezza dell'economia nazionale** che suggerisce ancora a molte imprese di non procedere ad assunzioni a tempo indeterminato dei dipendenti e, quindi, la maggiore durata per i rinnovi del tempo determinato risultava una valida e legittima soluzione per non dover effettuare turn over di personale precario, al solo fine di non stabilizzare lavoratori a termine anche graditi e già professionalmente formati.

Il dipendente a termine diventa forfettario?

Lungi, tuttavia, dal far transitare a tempo indeterminato i lavoratori in scadenza contrattuale, molte imprese che non vogliono comunque perdere quella forza

lavoro impossibilitata a veder prolungato un contratto a termine per superamento dei limiti legali consentiti e i lavoratori che non vogliono rinunciare al posto di lavoro potrebbero concordare una innaturale soluzione per poter continuare il rapporto di lavoro e per non ricadere nel lavoro sommerso: quella di prorogare il rapporto dietro lo schermo del **regime forfettario**.

In questo modo, trasformandosi in committente il datore di lavoro e in prestatore con partita IVA il lavoratore subordinato, si renderebbe possibile continuare in chiaro il rapporto professionale in maniera semmai anche più vantaggiosa, attesa la circostanza che, accordando al lavoratore una retribuzione commisurata al costo lordo del lavoro dipendente sopportato dall'impresa, i compensi netti riscossi dal prestatore in regime forfettario risulterebbero ben più alti del pregresso netto percepito in busta paga.

La causa ostativa

In base, però, all'art. 1, comma 57, lettera d-bis) della legge n. 190/2014, il **regime forfettario è precluso** per chi esercita prevalentemente una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro nei **due precedenti periodi d'imposta** (ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni).

Come (e quando) verificare la prevalenza

Tuttavia, poiché la verifica circa lo **svolgimento prevalente** della nuova attività autonoma svolta nei confronti del precedente datore di lavoro va effettuata solamente al termine del periodo d'imposta in cui si applica il regime, se Tizio concludesse un rapporto di lavoro dipendente a termine nel 2019, lo stesso potrebbe adottare il regime forfettario nel 2020 e solo alla

fine di quest'ultimo anno, se risultasse che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro, si verificherà la fuoriuscita dal regime forfetario che, tuttavia, decorrerà a partire dal 2021.

Da ricordare peraltro che, secondo la prassi delle Entrate (circolare n. 9/E/2019), la **prevalenza** è intesa in senso assoluto per cui, per determinarsi la fuoriuscita dal regime, i ricavi e i compensi nei confronti dell'ex datore di lavoro devono essere in ogni caso superiori al 50% del totale.

In conclusione, sebbene sia fuor di dubbio che una simile soluzione configura uno **schema** che si presta ad un evidente **uso distorto** in funzione dissimulativa di

rapporti di lavoro dipendente e che un autonomo che svolgesse la propria attività per un solo committente potrebbe anche ottenere la conversione della prestazione in un rapporto di lavoro subordinato, in questi casi, se non saranno gli organi di vigilanza a verificare un'eventuale presenza persistente degli "indici di subordinazione", nel corso dei prossimi mesi vi sarà la concreta ipotesi di veder proseguire surrettiziamente, sotto le mentite spoglie del regime forfetario e in maniera pure fiscalmente agevolata, molti contratti a termine che i datori di lavoro non intendessero rinnovare solo per evitare la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. Poi, tra un anno, si vedrà...

Fisco

Abuso del diritto

Nessuna elusione fiscale nella scissione non proporzionale con immobili

di Primo Ceppellini, di Roberto Ceppellini - Dottori commercialisti - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

Le scissioni non proporzionali che vengono utilizzate per dirimere conflitti tra soci o divergenze imprenditoriali non presentano profili di abuso del diritto, anche nel caso in cui il perimetro della scissione comprenda solo o in prevalenza immobili o compendi immobiliari. L'orientamento - che ormai si può definire consolidato - è stato da ultimo confermato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 72 del 2020: nell'operazione l'Agenzia non ravvisa profili elusivi, né ai fini delle imposte dirette, né ai fini dell'imposta di registro.

Il caso sottoposto al vaglio delle Entrate (risposta a interpello n. 72 del 21 febbraio 2020) riguarda una società Alfa, partecipata dal socio - società - Beta al 70 % e per il rimanente 30% da Tizio.

Il **socio di maggioranza** ha presentato al Consiglio di amministrazione un business plan che prevede, in sintesi, il rafforzamento della struttura commerciale e la proposizione di un adeguato piano di investimenti per il rinnovamento degli impianti produttivi. Il **socio di minoranza** non condivide tale indirizzo e propende invece per lo sviluppo del gruppo in ambito immobiliare.

Per risolvere questa situazione di **conflitto tra i soci** circa le prospettive di sviluppo dell'attività di impresa, si intende porre in essere una **scissione asimmetrica, parziale e non proporzionale**, mediante la quale il ramo immobiliare (compendio non strumentale) di Alfa verrebbe attribuito a una società di nuova costituzione (NEWCO), interamente partecipata da Tizio, che, ad esito dell'operazione, uscirebbe definitivamente dalla compagine sociale di Alfa.

Il **ramo immobiliare** verrebbe iscritto nel bilancio di NEWCO agli attuali valori contabili e nel rispetto del principio di neutralità e di continuità dei valori fiscali (sia per le società che per i soci): i beni attribuiti alla società beneficiaria assumeranno, dunque, il medesimo valore fiscale che avevano presso la società scissa Alfa, senza far emergere plusvalenze/minusvalenze latenti sui cespiti.

Pertanto, non si configurerebbe neppure l'aggiramento dell'art. 47, comma 7, TUIR, norma relativa alla tassazione in caso di recesso o di liquidazione, in quanto il compendio immobiliare non verrà destinato ad uso personale del socio Tizio, ma sarà gestito dalla NEWCO secondo la visione imprenditoriale del socio unico; non vi sarà, dunque, alcuna destinazione del ramo immobiliare a finalità estranee all'esercizio di impresa.

Inoltre, il socio assegnatario delle partecipazioni nella società beneficiaria non è intenzionato a cederle, né le ha previamente rivalutate con il pagamento di un'imposta sostitutiva, né è intenzionato a procedere alla liquidazione della società beneficiaria con assegnazione a se stesso del bene avvalendosi di norme fiscali agevolative; né la società beneficiaria usufruirà di alcuna disposizione agevolativa.

Alla luce di tutte queste premesse, l'Agenzia conclude che si tratta di una **soluzione fisiologica** al problema del conflitto tra soci e che **non esistono profili elusivi** nell'operazione, né ai fini delle imposte dirette né ai fini dell'imposta di registro (che si applicherà in misura fissa all'operazione societaria).

Il precedente storico

La prima risposta positiva delle Entrate, che ha successivamente dato il via a numerose conferme, è codificata nella risoluzione n. 98/E del 26 luglio 2017.

Nell'interpello veniva prospettata una scissione non proporzionale di una società che possedeva un solo immobile, composto da più unità abitative concesse in locazione. Poiché una minoranza di soci era contraria all'operazione di assegnazione agevolata, è stata costituita una beneficiaria, interamente posseduta da essi, alla quale sono state attribuite unità immobiliari in proporzione alle quote originariamente detenute nella scissa. In effetti, l'**unico beneficio fiscale** (l'applicazione delle imposte sostitutive per l'assegnazione agevolata) sarebbe spettato ai soci interessati anche senza l'operazione di scissione, che si è resa opportuna solo per evitare costi a carico dei soci dissenzienti ovvero il recesso della maggioranza dei soci.

Le conclusioni dell'Agenzia si basano sulla considerazione che, poiché **non vi sono vantaggi indebiti**, non si rende necessaria neanche l'analisi degli step successivi, ovvero l'assenza di **sostanza economica** e l'**essenzialità** del conseguimento del **vantaggio fiscale**.

Vengono tuttavia enunciati specifici principi secondo i quali sarebbe possibile individuare **profili di elusività** in due circostanze, e cioè se la scissione fosse preordinata alla creazione di un **mero contenitore** ovvero alla costituzione di una **società di mero godimento**:

- “l’operazione di scissione [...] potrebbe assumere **valenza elusiva** qualora, ad esempio, la stessa rappresentasse solo la **prima fase di un più complesso disegno** unitario volto alla creazione di **società “contenitore”** [...] e alla successiva cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, con l’esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (i.e., gli immobili, etc.) ai beni di secondo grado (i.e., titoli partecipativi) soggetti a un più mite regime impositivo (capital gain)”;
- “è, altresì, necessario, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, che la scissione non sia, di fatto, volta all’assegnazione dei beni della scissa o della beneficiaria attraverso la formale attribuzione dei medesimi a **società di “mero godimento”**, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruendo del regime di neutralità fiscale”;
- “la società beneficiaria non può essere di per sé considerata alla stregua di una società di mero godimento dei beni immobili di cui è titolare, dal momento che i beni vengono [...] utilizzati per lo svolgimento di un’attività di locazione (ancorché nei confronti dei soci) che genera reddito d’impresa, non rappresentando un discrimine la circostanza che la locazione avvenga nei confronti dei soci stessi (lo stesso varrebbe se i locatari fossero terzi) e che il canone corrisposto sia inferiore a quello di mercato, sulla base di una normativa che deroga ai canoni di mercato”.

Alla luce di queste considerazioni, l’**attività di mero godimento** viene ad assumere connotazioni marginali (come nota anche la circolare Assonime n. 20 del

3 agosto 2017), risultando confinata ai casi di immobili non locati o locati ai soci a corrispettivi non significativi.

Le conferme dell’Agenzia

In seguito a questo precedente, l’Agenzia si è più volte espressa in modo coerente, confermando la **liceità di operazioni di scissione non proporzionali** (asimmetriche) sia in generale, sia nel caso in cui l’oggetto della scissione riguardava immobili o compensi immobiliari.

Ricordiamo di seguito i principali interpelli che hanno confermato l’orientamento sopra indicato:

- scissione del ramo immobiliare a beneficiaria preesistente con compagine sociale familiare simile (n. 21 del 3 ottobre 2018);
- scissione parziale asimmetrica di unità abitative locate a favore di società di nuova costituzione possedute integralmente da ciascun socio (n. 36 del 12 ottobre 2018);
- scissione totale non proporzionale per superare il conflitto tra soci (n. 40 del 19 ottobre 2018);
- scissione parziale proporzionale con attribuzione di rami di azienda immobiliare (n. 65 del 8 novembre 2018);
- scissione parziale asimmetrica incrociata tra due società (n. 68 del 15 novembre 2018);
- scissione giustificata dalla volontà di ripartire il patrimonio nella società scissa per superare il dissidio tra i soci (n. 87 del 28 marzo 2019);
- scissione parziale del ramo immobiliare a favore della controllante (n. 75 del 20 novembre 2018);
- scissione parziale proporzionale con spin off immobiliare e trasferimento di un contratto di locazione finanziaria (n. 139 del 27 dicembre 2018);
- scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa immobiliare (n. 13 del 29 gennaio 2019).

Fisco

Le indicazioni del CNDCEC

Ritenute sugli appalti. Quali sono i controlli a carico del revisore legale?

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Con il documento "Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi", il CNDCEC fa il punto sulla nuova disciplina in materia di ritenute sugli appalti, introdotta dal decreto fiscale 2020, collegato alla legge di Bilancio. Il documento assume particolare importanza - oltre che per le indicazioni operative contenute - anche per le check list allegate, che contengono le procedure da svolgere nell'ambito dell'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità da parte del revisore incaricato della revisione legale del bilancio della società committente e della società appaltatrice/affidataria/subappaltatrice.

La nuova disciplina sugli **appalti**, in vigore **dal 1° gennaio 2020**, ha introdotto una serie di **adempimenti** sia in capo al committente che alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici.

Tali nuovi obblighi si traducono in una serie di procedure, alcune anche abbastanza complesse e macchinose, che è bene standardizzare al fine di non commettere qualche **errore "gestionale"** che si trasforma in disapplicazione delle norme con conseguente rischio di essere **sanzionati**.

Per facilitare le imprese interessate nel costruire una valida ed efficiente struttura organizzativa che le permetta di affrontare in tutta tranquillità i nuovi obblighi di legge, il CNDCEC ha diffuso un documento che, oltre ad una puntuale sintesi dell'ambito applicativo della disciplina, contiene, in allegato, alcune **check list**.

Leggi anche Ritenute fiscali negli appalti: l'analisi del CNDCEC

In particolare, si tratta di **due check list** che contengono le procedure da svolgere nell'ambito dell'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità da parte del revisore incaricato della revisione legale del bilancio:

- della **società committente**;
- della **società appaltatrice/affidataria/subappaltatrice**.

Per individuare quali sono i controlli e le procedure da mettere in atto, è necessario partire dagli adempimenti previsti dalla norma.

Consulta il Dossier Ritenute fiscali negli appalti

Obblighi per le imprese appaltatrici, affidatarie, subappaltatrici

Nel documento vengono così sintetizzati:

- calcolare le ritenute sui redditi erogati ai lavoratori impiegati nell'ambito dei contratti di appalto e il relativo versamento con distinte deleghe per ciascun committente;
- quantificare i versamenti in maniera distinta per

ciascun committente (e quindi quantificare la retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata); tale quantificazione deve essere effettuata dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

- versare le ritenute da parte dell'impresa "con distinte deleghe per ciascun committente". La norma esclude la possibilità di **compensazione**, salvi i casi di esonero appositamente previsti (art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997). Nel documento si ricorda che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019, i versamenti devono essere effettuati dall'impresa **cumulativamente** per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.

- trasmettere al committente, entro 5 giorni dalla scadenza del versamento, i seguenti documenti:

- 1) **copia delle deleghe** di versamento delle ritenute operate;
- 2) un **elenco nominativo** di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- 3) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- 4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La società subappaltatrice è tenuta a trasmettere copia dei documenti indicati al precedente punto anche alla società appaltatrice.

Obblighi per il committente

Il committente è tenuto almeno a:

- richiedere e ricevere dalla società appaltatrice, affidataria o subappaltatrice copia della delega di pagamento delle ritenute operate di propria pertinenza;
- ricevere dalla società appaltatrice, affidataria e subappaltatrice entro cinque giorni dalla data di scadenza del versamento i documenti elencati nel paragrafo precedente;
- effettuare una verifica in merito agli adempimenti che devono essere eseguiti dalla società appaltatrice, affidataria o subappaltatrice attraverso il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese su indicate sulla base dei documenti ricevuti.

Accedendo al proprio **Cassetto fiscale** il committente potrà consultare i modelli F24 a esso riferiti compilati dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

Esclusione dai nuovi obblighi

Non sono tenute ai nuovi obblighi le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici che rispettino i seguenti requisiti:

- a) risultino **in attività da almeno tre anni**;
- b) siano in regola con gli **obblighi dichiarativi**;
- c) abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- d) non abbiano **iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi** o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Per beneficiare dell'esclusione, la sussistenza di tali condizioni va comunicata al committente nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Controlli da parte del revisore

Sulla base di quanto detto nel paragrafo precedente, il CNDCEC suggerisce che è buona norma, da parte dell'organo di revisione del bilancio dell'impresa committente, porre in essere una serie di controlli, a campione, per verificare che siano rispettate tutte le previsioni di legge.

Tra i **controlli da effettuare** in capo alla società committente, puntualmente riportati nella check list allegata al documento del CNDCEC, partendo dal riscontro positivo in merito all'applicazione delle nuove disposizioni (si ricorda che esse scattano per i contratti di importo annuo complessivamente superiore a 200.000 euro) si segnalano:

- la verifica che l'appaltatore/affidatario/subappaltatore si sia avvalso della possibilità di esclusione come sopra descritta;
 - in caso affermativo, la verifica in merito alla richiesta del **certificato** rilasciato dall'Agenzia delle Entrate - **DURF** - attestante il possesso dei requisiti di legge e il suo controllo quadrimestrale (infatti, il certificato ha validità di 4 mesi);
 - il riscontro relativo alla ricezione, da parte dell'appaltatore/affidatario/subappaltatore dei modelli F24, dell'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente dell'elenco delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e del dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente;
 - la verifica circa l'eventuale **sospensione del pagamento** dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate e la comunicazione dell'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.
- Da ultimo, si raccomanda al revisore, in applicazione al **principio di revisione SA Italia 250B**, §14e, i seguenti ulteriori riscontri riguardanti l'eventuale sistemazione da parte della direzione delle:
- carenze nelle procedure adottate dall'impresa se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente;
 - non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente.

I **controlli sul bilancio** dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice sono, in parte, identici e, chiaramente, speculari a quelli appena indicati nel paragrafo precedente.

Pertanto, tra le altre cose, occorre verificare che la società **rediga correttamente gli F24** relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio ed in particolare che:

- a) abbia indicato nella sezione "Contribuente" il codice fiscale della Società tenuta al versamento;
- b) abbia indicato nel campo "Codice fiscale del

coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del committente, unitamente al codice identificativo “09” da riportare nel campo “codice identificativo”;

c) non abbia operato compensazioni con proprie

posizioni creditorie;

d) abbia correttamente determinato le ritenute da versare;

e) sia stata effettuata la corretta contabilizzazione.

Fisco

La sentenza della Cassazione

Omessa presentazione della dichiarazione entro il termine per ravvedersi: la prova alla Pubblica Accusa

di Beatrice Santoro - Esperto fiscale

Il reato di omessa presentazione della dichiarazione rientra nel novero dei reati omissivi istantanei e, come tale si consuma non alla scadenza del termine ordinario, bensì al novantunesimo giorno decorrente dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale. La prova dell'effettiva consumazione ossia della mancata presentazione della dichiarazione entro tale termine, è un onere che ricade sulla Pubblica Accusa. Lo ha chiarito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8340 depositata il 2 marzo 2020.

Il reato di omessa presentazione della dichiarazione, disciplinato nell'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, punisce con la reclusione da due a cinque anni coloro che, al fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presentano, essendovi obbligati, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, alla condizione che l'importo dell'imposta evasa sia superiore, con riferimento ad ognuna a 50.000 euro.

La stessa pena è prevista anche per chi non presenta, pur essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.

Per entrambe le summenzionate fattispecie, il Legislatore ha prescritto che non può considerarsi omessa la **dichiarazione presentata entro 90 giorni** dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La consumazione: l'orientamento prevalente

La questione concernente l'**effettiva consumazione** del reato di omessa dichiarazione è stato oggetto di numerosi dibattiti giurisprudenziali, che però si sono risolti in un **unico consolidato orientamento** (*ex multis* Cass. n. 19647/2019; Cass. n. 48304/2016; Cass. n. 22045/2010) secondo il quale questa deve ricondursi alla scadenza dell'ulteriore termine di 90 giorni, decorrente da quello ordinario previsto dal Legislatore.

La conclusione poggia prevalentemente sull'argomento letterale tratto dal testo della norma. In particolare, al comma 2 della citata norma è previsto che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine ordinario non fa scattare il reato, in quanto ai fini della consumazione è necessaria la **decorrenza degli ulteriori 90 giorni** previsti per il **ravvedimento operoso**. In questo arco di tempo, infatti, il contribuente, pur essendo in ritardo, ben potrebbe adempiere ai propri obblighi fiscali comprendenti anche le relative sanzioni, andando così esente da pena.

La suddetta previsione, però, non deve essere considerata alla stregua di una causa di non punibilità, in

presenza della quale lo Stato perde l'interesse all'applicazione della pena, ma solamente un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo.

Il reato di omessa dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, non è punibile se il debito tributario è stato estinto mediante integrale pagamento degli importi dovuti a seguito, tra l'altro, della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. A tal fine, è necessario che la presentazione sia intervenuta prima della reale ed effettiva conoscenza da parte dell'autore del reato di accessi, ispezioni o verifiche, o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Tecnicamente, rammentano i giudici della Corte, il reato rientra nella categoria di quelli di omissione pura, per la cui consumazione non occorre il verificarsi dell'evento criminoso, bensì la mera attuazione della condotta individuata dal Legislatore, ossia nel caso di specie la mancata presentazione della dichiarazione per le imposte dei redditi od Iva.

Da ultimo, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie giuridica si ricorda che secondo un consolidato indirizzo della Suprema Corte (recentemente Cass. n. 230/2020) la determinazione dell'imposta evasa considera anche i costi deducibili ma, solo a condizione che l'interessato produca elementi che dimostrino la loro esistenza.

Non è sufficiente, infatti, presumere l'esistenza di costi deducibili, in quanto è necessario che il prevenuto allegli dati e documenti, dai quali poter legittimamente desumere l'esistenza dei costi richiamati o quantomeno instillare il ragionevole dubbio della loro esistenza.

L'ultima vicenda esaminata dalla Cassazione

La Corte Suprema è nuovamente intervenuta in materia, con la sentenza n. 8340 depositata il 2 marzo 2020. Nel caso esaminato dalla Corte, l'amministratore unico di una società era indagato e poi accusato di

aver violato le disposizioni di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 74/2000. Secondo gli inquirenti, l'indagato pur essendovi obbligato avrebbe omissso di presentare la dichiarazione annuale, per evadere le imposte sui redditi e l'IVA, per un importo superiore alla soglia penalmente rilevante.

In entrambi i gradi di giudizio del processo penale che si apriva a suo carico, il prevenuto veniva condannato alla pena stabilita dal giudice di merito, in quanto ritenuto responsabile del reato contestato. La difesa, quindi, proponeva ricorso in Cassazione per evidenziare che l'impianto accusatorio e la conseguente sentenza di condanna impugnata, si fondavano su un'illegittima **inversione dell'onere probatorio**. I giudici della Corte di Appello adita, in pieno accordo con la Pubblica Accusa, ritenevano che fosse onere del prevenuto dimostrare di aver presentato la dichiarazione entro il termine previsto per il ravvedimento operoso. La Corte di Cassazione, con la pronuncia citata, ha accolto il ricorso. In particolare, dopo aver richiamato il quadro normativo in materia di presentazione della dichiarazione (D.P.R. n. 322/1998), ponendosi in

continuità con il vigente orientamento, ha puntualizzato che la previsione di un termine di ulteriori 90 giorni, decorrenti da quello individuato dal Legislatore, non equivale a una causa di non punibilità, ma rappresenta un **termine ulteriore per adempiere** agli obblighi fiscali, nonché lo spartiacque per la consumazione della fattispecie.

La ragione risiede nella possibilità concessa dal Legislatore al soggetto agente, di presentare il documento fiscale oltre il termine previsto ai fini fiscali, ma prima di quello per il ravvedimento operoso.

In relazione a detto rilievo, la Corte ha asserito che il relativo **onere probatorio** concernente la condotta tenuta **ricade sulla Pubblica Accusa**.

Il motivo risiede proprio nella funzione della suddetta prova, che assume rilevanza non ai fini della punibilità ma solo della consumazione del reato e, come sancito nel principio di diritto emanato incombe non sull'imputato ma sul Pubblico Ministero e deve essere oggetto di uno specifico accertamento nel giudizio di merito.

Da qui l'accoglimento del ricorso.

Fisco

La sentenza della Cassazione

Cumulo giuridico: nel rideterminare le sanzioni, il giudice tiene conto delle sentenze precedenti

di Orlando Lamonica - Avvocato in Roma

In tema di sanzioni e cumulo, in caso di separati processi per avvisi contenenti irrogazione di sanzioni connesse, l'ultimo giudice deve rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle precedenti sentenze che hanno annullato i ricorsi qualora non siano ancora passate in giudicato. Con sentenza n. 5648/2020, la Corte di Cassazione ha precisato che quando sono pendenti più giudizi, non riuniti, anche dinanzi a giudici diversi e con riferimento a violazioni suscettibili di unificazione, il giudice cui è devoluta la cognizione dell'ultimo degli atti di irrogazione per una delle violazioni, può procedere (a seguito di ricognizione di tutte le sentenze intervenute nei singoli processi non riuniti) a una ricostruzione unitaria dell'intera serie di violazioni, rideterminando la sanzione unica applicabile.

Una società riceveva diversi avvisi di accertamento per più periodi d'imposta, con i quali venivano irrogate anche le relative sanzioni. In particolare, per due anni la contribuente risultava soccombente in primo e secondo grado e i **ricorsi** erano **pendenti in Cassazione**, per un ulteriore anno, la CTP aveva rigettato il ricorso e la pronuncia era divenuta definitiva. Avverso un atto impositivo, relativo a un ulteriore e ultimo periodo d'imposta, ricorreva deducendo tra l'altro, la violazione della norma sul concorso di violazioni e continuazione. La CTP adita rigettava integralmente il ricorso. La CTR invece accoglieva parzialmente l'appello ritenendo applicabile, con riguardo alle **sanzioni**, il **cumulo giuridico** previsto dall'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997 potendo trovare spazio la richiesta di cumulo solo con riguardo all'ultimo anno d'imposta oggetto di accertamento e non con riferimento agli anni precedenti per i quali esisteva un giudicato

La normativa

Il legislatore, per ovviare alle pesanti conseguenze derivanti dall'applicazione del cumulo materiale, che consiste nell'irrogazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti commessi, ha previsto - così come avviene in ambito penale - il **cumulo giuridico**, che consiste nell'applicazione di una sola sanzione maggiorata secondo le previsioni di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

La norma in questione disciplina **tre diverse ipotesi di cumulo giuridico**:

- il concorso formale,
- il concorso materiale;
- l'illecito continuato.

Si parla di **concorso formale** quando un soggetto viola più norme anche relative a diversi tributi, con una sola azione.

Il **concorso materiale** invece si realizza quando la medesima disposizione è violata più volte. Per avere

rilevanza e consentire il cumulo giuridico piuttosto che il cumulo materiale delle sanzioni, esso deve riferirsi a violazioni formali restando escluse le violazioni sostanziali.

L'**illecito continuato** invece è disciplinato dal comma 2 dell'art. 12 e prevede anch'esso l'applicazione della sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio. In tal caso le violazioni sostanziali sono funzionalmente collegate tra di loro, tendendo nel loro insieme a inficiare l'esatta determinazione dell'imponibile o dell'imposta. La molteplicità delle violazioni, anche in tempi diversi, nella loro progressione conducono ad alterare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Ma la regola del cumulo giuridico si applica anche nel caso in cui violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi d'imposta diversi. In tal caso a norma del comma 5, la sanzione base viene aumentata dalla metà al triplo. Nel caso in cui, però, l'Ufficio non contesti tutte le violazioni contemporaneamente (come spesso accade) al momento della contestazione dell'ultima violazione, si deve rideterminare la sanzione complessiva.

In sede processuale, laddove pendano diversi procedimenti, il giudice che prende cognizione dell'ultimo atto di irrogazione delle sanzioni deve provvedere alla rideterminazione complessiva, tenendo conto delle sentenze precedenti.

La decisione della Corte di Cassazione

Avverso tale decisione ricorreva in Cassazione l'Ufficio censurando la decisione impugnata, e deducendo che, ai fini del cumulo, la CTR si era limitata ad annullare la sanzione per l'ultimo anno, senza tenere conto delle **sentenze precedentemente emesse** e senza effettuare il calcolo imposto dalla norma.

Inoltre, in ordine all'individuazione del giudice che avrebbe dovuto prendere cognizione della questione,

deduceva che, essendo pendenti innanzi alla Suprema Corte i procedimenti per gli anni d'imposta precedenti, che potevano essere ancora oggetto di rinvio, la CTR non poteva essere qualificata quale ultimo giudice tenuto a **ricalcolare le sanzioni**.

La contribuente resisteva con controricorso proponendo anche ricorso incidentale e deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 sostenendo innanzitutto che il giudice competente fosse quello chiamato a decidere sull'ultimo atto di irrogazione delle sanzioni, ovvero la CTR. La sanzione poi doveva essere rideterminata tenendo conto anche delle **violazioni contestate** in relazione agli **anni precedenti**. La CTR invece aveva violato la norma in esame in quanto, pur avendo correttamente ritenuto che il cumulo giuridico su più periodi d'imposta potesse trovare applicazione solo nell'ultimo procedimento e non in quelli precedenti, aveva errato nell'annullare le sanzioni relative all'ultimo anno d'imposta anziché rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto anche delle violazioni risultanti dalle sentenze emanate in precedenza.

Con la sentenza n. 5648 del 2 marzo 2020, i giudici di legittimità - accogliendo un motivo di ricorso dell'Ufficio e un motivo di ricorso incidentale della contribuente - hanno cassato con rinvio la sentenza della CTR.

Innanzitutto, precisano che l'applicazione del regime del cumulo giuridico delle sanzioni può essere chiesta nel giudizio di legittimità solo quando tale richiesta risulta già formulata nei precedenti gradi di merito.

La Corte poi chiarisce che, nel caso di violazioni riguardanti periodi d'imposta diversi, l'Ufficio in sede

di notifica dell'atto di irrogazione deve procedere alla **ricostruzione di un'unica serie progressiva** che comprende anche le **violazioni precedentemente considerate e contestate** e deve tener conto, nel determinare l'importo della sanzione, di quello già indicato nell'originario atto notificato.

In campo processuale, precisa la Suprema Corte, è stato introdotto lo stesso principio, ovvero che quando sono pendenti più giudizi, non riuniti, anche dinanzi a giudici diversi e sempre con riferimento a una serie di violazioni suscettibili di unificazione, il giudice a cui è devoluta la cognizione dell'ultimo degli atti di irrogazione per una delle violazioni coinvolte, può procedere - a seguito di una ricognizione di tutte le sentenze intervenute nei singoli processi non riuniti - a una **ricostruzione unitaria**, ove ne sussistano i presupposti, dell'intera serie di violazioni, secondo le regole fissate dall'art. 12, rideterminando dunque la sanzione unica applicabile.

Nella specie l'Ufficio aveva irrogato per periodi d'imposta diversi, sanzioni in relazione a violazioni legate dal vincolo della progressione, originate tutte dal recupero della base imponibile eseguito in dipendenza di una pattuizione contenuta nel medesimo contratto, e pertanto la rideterminazione della sanzione unica spettava al giudice cui era devoluta la cognizione del processo avente ad oggetto l'ultimo anno accertato, posto che l'ultimo atto di irrogazione riguardava proprio tale annualità. La CTR aveva errato perché, anziché rideterminare la sanzione complessiva come previsto dall'art. 12, comma 5 citato - aveva proceduto senza adeguata motivazione, solo a un annullamento delle sanzioni dell'ultimo anno.

Fisco

dal CNDCEC

Coronavirus: occorre sospendere in tutta Italia i processi tributari

L'emergenza Coronavirus impone anche per i processi tributari il rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché una moratoria sulla fissazione di nuove udienze e la sospensione di tutti i termini processuali. Lo ha dichiarato il CNDCEC con una nota stampa del 4 marzo 2020. Solo una soluzione simile potrebbe garantire ai professionisti, nonché agli organi giudicanti e al personale di segreteria, le condizioni minime di sicurezza per il contenimento di una ulteriore diffusione del contagio, nonché il tempo necessario a porre in essere le attività di difesa in favore dei contribuenti per effetto dell'emergenza in corso.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa il 4 marzo 2020 in merito all'emergenza **coronavirus**.

In particolare, ha evidenziato che il diffondersi della situazione di emergenza legata al Coronavirus impone anche per i **processi tributari** il rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché una moratoria sulla fissazione di nuove udienze e la sospensione di tutti i termini processuali.

Si tratterebbe di un provvedimento che deve riguardare non solo i contribuenti o i professionisti aventi sede nei comuni delle cosiddette zone rosse, ma quelli di tutto il **territorio nazionale**.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Massimo Miani**, ha sottolineato come infatti quello tributario è l'unico processo non contemplato nel decreto legge 9/2020 che ha previsto il rinvio delle udienze e dei termini processuali per tutte le altre giurisdizioni.

Infatti, solo una tale soluzione potrebbe garantire ai professionisti abilitati a difendere dinanzi alle commissioni tributarie di tutto il Paese, nonché agli organi giudicanti e al personale di segreteria, le condizioni minime di sicurezza per il contenimento di una ulteriore diffusione del contagio, nonché il tempo necessario a porre in essere le attività di difesa in favore dei contribuenti per effetto dell'emergenza in corso.

Tra l'altro allo stesso modo è stato richiesto che sia sospeso il termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell'agenzia delle Entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione, oltre che il termine per proporre l'eventuale ricorso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 04/03/2020,

Fisco

dal CNDCEC

Equo compenso: grave precedente la prestazione gratuita dei consulenti in Commissione parlamentare

Occorre avviare serie e definitive iniziative volte ad estendere la disciplina dell'equo compenso a ogni prestazione professionale. Lo ha sottolineato il CNDCEC mediante una nota stampa del 4 marzo 2020 con cui ha evidenziato come l'approvazione del Regolamento della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, per cui i collaboratori esterni prestano la propria attività, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese rappresenta un grave precedente. Il principio dell'equo compenso si basa su norme di derivazione costituzionali e civilistiche che riconoscono il diritto al lavoratore autonomo a vedersi corrispondere un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.

Con un comunicato stampa del 4 marzo 2020 il CNDCEC è intervenuto in tema di **equo compenso**, sostenendo come l'approvazione del Regolamento della **Commissione parlamentare d'inchiesta** sul sistema bancario e finanziario, per cui i collaboratori esterni prestano la propria attività, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese rappresenta un grave precedente.

Questo provvedimento conferisce la possibilità di **consulenze gratuite** prestate per un organo costituzionale. Il rischio è che quindi tutte le prestazioni professionali saranno in questo modo meno tutelate.

Per questa ragione, il Vicepresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Giorgio Luchetta**, ha ritenuto che sia deprecabile che sia stata dichiarata decaduta la proposta correttiva del senatore Andrea de Bertoldi, che voleva far applicare la legge **sull'equo compenso** per le prestazioni degli iscritti agli Ordini e Collegi professionali.

Occorre evidenziare che la decisione della Commissione banche si basa sul fatto che le collaborazioni esterne non costituiscano anche **prestazioni professionali**.

In realtà, il principio dell'equo compenso si basa

innanzitutto su norme di **derivazione costituzionali** e civilistiche che riconoscono il diritto al lavoratore autonomo a vedersi corrispondere un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e della prestazione fornita.

Mediante il nuovo provvedimento il principio invece viene ignorato.

Si ritiene assurdo che la politica, che in altre sedi a parole afferma da mesi di voler tutelare ed estendere l'**equo compenso**, si sia dimostrata sorda alle legittime e ragionevoli istanze di una fetta significativa del sistema Italia quale quella rappresentata dai liberi professionisti.

Per tale motivo vi è l'auspicio che si possano quanto prima riavviare serie e definitive iniziative volte ad estendere la disciplina **dell'equo compenso** a ogni prestazione professionale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 04/03/2020,

Fisco

La richiesta delle Associazioni

Coronavirus, Commercialisti: sospendere gli atti impositivi per causa di forza maggiore

Sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, in particolare quelli con valenza esecutiva, pendenti o successivamente emessi e insorti, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, connesso a tali atti sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria. È la richiesta avanzata con una nota congiunta dalle Associazioni dei commercialisti. La facoltà di sospendere obblighi tributari, inclusi i versamenti, è sancita all'art. 9 dello Statuto del contribuente nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

Con una nota congiunta del 4 marzo 2020, le **Associazioni dei Commercialisti** (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO) chiedono al Governo che vengano **sospesi gli atti impositivi**, in materia previdenziale e tributaria, in particolare quelli con valenza esecutiva, pendenti o successivamente emessi ed insorti, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, connesso a tali atti sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da

Coronavirus.

Nella nota congiunta:

- vista la situazione di disagio in cui versano gli uffici pubblici e, nella specie, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia Entrate Riscossione, a causa dell'accesso contingentato agli stessi, imposto da motivi sanitari;

- considerate le disposizioni del D.P.C.M. 4 marzo 2020, che si ripercuoteranno in misura significativa sui medesimi uffici, limitandone ulteriormente il funzionamento;

- considerato che, in presenza di atti impositivi, l'**interlocuzione personale** presso i medesimi uffici è necessaria al fine dell'indispensabile esercizio del **diritto alla difesa del contribuente** nella fase precontenziosa, contenziosa ed esecutiva;

- considerato che queste fasi sono soggette a **termini decadenziali precisi e perentori**;

- considerato inoltre che in presenza di atti esecutivi l'impossibilità o anche solo la difficoltà di accesso agli uffici preposti può tradursi in un **grave danno ingiusto** per i contribuenti;

- stanti le circostanze di contingenza che determinano un complessivo aggravio delle condizioni di gestione delle imprese;

- vista la **facoltà** sancita all'art. 9 dello Statuto dei Diritti del Contribuente di sospendere obblighi tributari, inclusi i versamenti, nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari sia impedito da **cause di forza maggiore**;

ritenuta indubbiamente sussistente tale causa di forza maggiore, le Associazioni chiedono la sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, e in specie di quelli aventi valenza esecutiva, pendenti alla data odierna o successivamente emessi ed insorti, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, connesso a tali atti sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria la nota.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO, comunicato stampa 04/03/2020

Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus

Smart working: i suggerimenti pratici per aziende e professionisti

di Paola Salazar - Avvocato in Milano

L'emergenza sanitaria da Coronavirus sembra quasi segnare l'ora del rilancio del lavoro a distanza mediante il ricorso allo smart working, attivabile (su autorizzazione del Governo) con modalità semplificate, in tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020. Nelle aziende che stanno già sperimentando il lavoro agile, sarà sufficiente fare richiamo alle regole di base in uso inviando al personale, anche via e-mail o altra modalità tracciabile, l'informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende, invece, che non abbiano in corso alcun progetto, si consiglia di predisporre un breve decalogo di regole di comportamento cui accompagnare la comunicazione interna legata all'invio dell'informativa.

In questi giorni di emergenza si è molto sottolineata l'opportunità del lavoro da remoto con il ricorso allo **smart working** (o lavoro agile), che il Governo ha autorizzato per tutte le aziende nelle aree direttamente e indirettamente interessate dall'emergenza. Modalità di lavoro che con il **DPCM 1° marzo 2020** è stata estesa a tutto il **territorio nazionale** in ragione dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Può essere pertanto utile fornire alcuni utili **suggerimenti pratici**.

Contenuto dei decreti

Al fine di evitare il diffondersi su tutto il territorio italiano e all'estero dell'epidemia, il Governo ha adottato alcune **misure restrittive e urgenti** per le aree territoriali dei Comuni e delle Regioni del Nord Italia direttamente interessati dal contagio del virus: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini per la Lombardia; Vò per il Veneto (D.L. n. 6/2020 e il D.P.C.M. 23 febbraio 2020). Misure che ha poi integrato con alcune misure straordinarie e preventive previste per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto (D.L. n. 6/2020 e DPCM 25 febbraio 2020) e quindi con la conferma delle misure per i comuni della zona rossa e per le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, con estensione ad alcune Province (Pesaro e Urbino, Savona) e, in alcuni casi, all'intero territorio nazionale (DPCM 1 marzo 2020 che ha previsto dalla data di pubblicazione nella GU avvenuta sempre il 1° marzo la cessazione dell'efficacia dei due decreti precedenti).

Tra le misure adottate dal Governo rientrano, per quanto riguarda in modo specifico la materia del lavoro, oltre alla **chiusura degli uffici pubblici** e delle **attività commerciali** - ad eccezione dell'erogazione dei servizi essenziali - il divieto di allontanamento e

di accesso nei Comuni interessati e alcune misure preventive connesse alla sospensione delle **attività lavorative** sia per le imprese delle aree interessate sia per i lavoratori residenti o domiciliati nelle predette aree ove le attività si svolgano fuori da tali aree.

Innanzitutto, le aziende delle aree territoriali immediatamente interessate dalle misure restrittive e di prevenzione hanno **limitato le trasferte** (in Italia e all'estero), le riunioni, la **formazione in aula** e ogni altro evento che determinasse il potenziale rischio di contagio per effetto della presenza di più persone in spazi chiusi e a distanza ravvicinata. E così hanno fatto ad esempio alcuni Tribunali, come il Tribunale di Venezia il quale ha lasciato ai singoli Giudici la gestione degli eventuali rinvii d'udienza.

Il lavoro agile

L'altro aspetto organizzativo che le aziende hanno potuto adottare nell'emergenza su espressa autorizzazione del Governo è la possibilità di avvalersi del lavoro domiciliare o a distanza nella forma del telelavoro e del lavoro agile.

Con riguardo specifico al lavoro agile, in forza dei primi decreti e quindi da ultimo del DPCM 1° marzo 2020, ne è oggi consentito il ricorso in tutto il **territorio nazionale - fino al 31 luglio 2020** per effetto del richiamo alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - nel rispetto delle disposizioni di legge in materia (artt. 18-23 L. n. 81/2017) e anche **in assenza degli accordi individuali**. A tal fine il decreto autorizza espressamente l'assolvimento degli obblighi in materia di informativa su salute e sicurezza sul lavoro (art. 23 L. n. 81/2017) anche in via telematica. L'INAIL ha messo a disposizione sul proprio sito un [modello di informativa](#).

Alcuni suggerimenti pratici

Cosa fare per sfruttare questa opportunità in modo da non compromettere troppo l'operatività quotidiana e

il sistema impresa dapprima nelle Regioni interessate dai primi provvedimenti e, oggi, con estensione a tutto il territorio nazionale? E' davvero necessario procedere alla **comunicazione obbligatoria preventiva** di avvio del lavoro agile prevista dall'art. 23 comma 1 della L. n. 81/2017?

L'art. 3 del DPCM 23 febbraio 2020 (poi abrogato dall'art. 2 del DPCM 25 febbraio 2020) autorizzava nell'ambito delle aree considerate a rischio l'applicazione del lavoro agile "in via automatica" anche in assenza di accordo individuale.

Il DPCM 25 febbraio 2020, all'art. 2 prevedeva invece l'applicazione del lavoro agile per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni in esso indicate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Liguria) e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati svolgenti attività lavorativa fuori da tali territori "in via provvisoria **fino al 15 marzo 2020**", anche in assenza di accordo individuale (sempre nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni di legge in materia).

Il nuovo Decreto datato 1° marzo 2020 all'art. 4, autorizza l'adozione della modalità lavoro agile su tutto il territorio nazionale e per la durata dello stato di emergenza (ossia fino al 31 luglio 2020) per ogni rapporto di lavoro subordinato e sempre nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge in materia.

Sulla base delle previsioni del decreto, a parte l'aspetto connesso con l'informativa, **non si ravvisa nessun altro obbligo specifico a carico del datore di lavoro** per avviare il lavoro da remoto, soprattutto tenendo conto delle finalità del provvedimento e dell'obiettivo di non far perdere operatività alle imprese, se la modalità del lavoro da remoto possa concretamente essere adottata in ragione delle attività svolte dall'impresa.

Si ritiene pertanto "superabile" in questa fase l'obbligo di comunicazione preventiva - anche se il Ministero ha previsto a tali fini in forza delle disposizioni iniziali contenute nell'art. 3 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020 di caricare a sistema un'**autocertificazione** - considerando che l'obbligo di comunicazione è direttamente connesso dalla legge all'accordo individuale - che deve peraltro essere caricato ordinariamente sulla piattaforma - e l'emergenza, supportata dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 autorizza e rende quindi legittimo proprio **in forza della situazione contingente** legata al rischio epidemiologico il provvisorio superamento dell'obbligo formale dell'accordo individuale.

D'altra parte basterebbe pensare alle implicazioni pratiche e amministrative che sarebbero richieste alle imprese (soprattutto quelle di grande dimensione) in

questo momento e certamente **un adempimento in più** sarebbe oltremodo difficoltoso da gestire tanto più che anche l'obbligo di Informativa, che riveste un'importanza ben maggiore dovendo essere consegnata al lavoratore, può essere assolto con modalità molto più semplici e in via telematica.

Dubbi da chiarire e soluzioni

Restano allora un paio di punti dubbi da chiarire, ossia come soddisfare concretamente i requisiti di legge.

Il decreto autorizza il lavoro nel rispetto dei principi guida dettati in materia. Ciò in pratica significa che per poter attivare in questa fase contingente il lavoro agile sono **necessari alcuni presupposti tecnici e organizzativi** che vanno concretamente presi in considerazione, anche al fine di evitare abusi e per non allontanarsi troppo dagli obiettivi di fondo della procedura telematica di comunicazione preventiva:

- Innanzitutto, l'effettiva **disponibilità degli strumenti di lavoro** oppure l'utilizzo in via eccezionale degli strumenti propri (eventualità prevista peraltro anche dalla disciplina in materia di telelavoro), previa autorizzazione da parte dell'Amministratore di sistema (soprattutto per ragioni di privacy e riservatezza dei dati);

- L'impegno al reciproco rispetto delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro, quindi fondamentalmente la disponibilità ad un **atto di fiducia nei confronti dei lavoratori** con superamento dei vincoli del controllo in presenza propri del nostro paese, l'impegno al rispetto dei limiti dell'orario di lavoro normalmente praticato in azienda, il diritto e il rispetto delle pause e la previsione d'accordo con la Direzione aziendale, i colleghi e il management di periodi di disconnessione e di forme di collaborazione essenziali a garantire il rispetto dei quotidiani obiettivi di lavoro. Nelle aziende che stiano già sperimentando il lavoro agile anche solo per gruppi ristretti definiti magari ai fini di una **prima sperimentazione**, sarà sufficiente fare richiamo alle regole di base già in uso con estensione e invio a tutto il personale, anche via e-mail o altra modalità tracciabile (ad esempio con link diretto alla intranet) dell'Informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nelle aziende, invece, che non abbiano in corso alcun progetto si consiglia di **predisporre comunque un breve decalogo di regole di comportamento** cui accompagnare la comunicazione interna legata all'inizio dell'Informativa su salute e sicurezza sul lavoro. Ciò renderà comunque tracciabile la definizione di quell'insieme di regole che la legge identifica come principi guida in materia di lavoro agile e aiuterà la progettazione una volta superata la fase dell'emergenza.

Lavoro e Previdenza

I chiarimenti ministeriali

Coronavirus: smart working “a regime” nella PA

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esperta diritto del lavoro

Con l'emergenza sanitaria da Coronavirus, diviene obbligatorio per la PA adottare misure organizzative per il ricorso allo smart working. E' quanto dispone il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, con la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 nel fornire chiarimenti sulle misure e sugli strumenti a cui la PA, in qualità di datore di lavoro, può ricorrere per incentivare modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. Ciò anche nell'ipotesi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'Amministrazione.

Nell'era del **Coronavirus** la parola d'ordine è “incentivazione” dello **smart working**.

Questa è in estrema sintesi il contenuto della circolare n. 1 del 4 marzo 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone.

D'altra parte alla disciplina già in vigore per la promozione della **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro** nelle **Amministrazioni Pubbliche** si è recentemente affiancata la **Direttiva n. 1/2020** recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'**emergenza epidemiologica da COVID-2019** nelle pubbliche amministrazioni al di fuori della zona rossa, la quale ha invitato le Amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando **modalità semplificate** e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

Ancora:

- nel **DPCM 1° marzo 2020** sono state introdotte ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile;
- il **D.L. n. 9/2020**, sempre allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, ha previsto misure volte a garantire, mediante Consip S.p.A., l'acquisizione delle dotazioni informatiche necessarie alle pubbliche amministrazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.

Misure di incentivazione

La circolare n.1/2020 evidenzia l'importanza, tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di **modalità flessibili** di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa:

- del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
- dell'**utilizzo di soluzioni “cloud”** per agevolare

l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;

- del ricorso a strumenti per la **partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro** (sistemi di videoconferenza e call conference);

- del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il **dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi**, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole Pubbliche Amministrazioni;

- dell'attivazione di un **sistema bilanciato di reportistica interna** ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Monitoraggio

Non meno importante è il **monitoraggio**, essenziale per verificare gli effetti delle norme in materia anche al fine di eventuali integrazioni e/o modificazioni della disciplina e per questo le Amministrazioni dovranno comunicare al Dipartimento della funzione pubblica - a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it - le misure adottate **entro il termine di 6 mesi**.

Le PP.AA. dovranno, quindi, curare ed implementare il sistema di monitoraggio previsto nella direttiva n. 3/2017 per una valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o la misurazione della produttività delle attività svolte dai dipendenti.

Occorrerà, quindi, individuare le **attività che non sono compatibili con lo smart working**, tenendo sempre presente l'obiettivo di garantire, a regime, ad almeno il **10% del proprio personale**, ove lo richieda, la possibilità di avvalersi di tali modalità.

Diversi esempi già in atto

Diverse sono in realtà le Amministrazioni Pubbliche che hanno risposto velocemente alla situazione di

emergenza applicando immediatamente lo smart working per contenere il rischio coronavirus: dal Comune di Trieste a quello di Bari, dal Comune di Milano fino all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Alcune realtà erano già sul punto di partire con il lavoro agile ordinario ad hanno quindi potuto fornire una **risposta immediata alla crisi del momento**, consentendo al proprio personale di lavorare in parte negli Uffici ed in parte da casa, utilizzando anche gli strumenti informatici di proprietà dei lavoratori stessi, in attesa che l'Ufficio possa acquistare dotazioni per tutti. Al Comune di Trieste poi il coordinamento con l'ufficio di appartenenza non avviene solo **tramite email o telefono** ma si sta già lavorando su **cloud** e si utilizzano i **gruppi whatsapp** per comunicare.

Certo, bisognerà imparare a **lavorare per obiettivi** ... ma non è impossibile!

Privacy dei dati e sicurezza dei sistemi

In questo contesto non bisogna però perdere di vista la privacy dei dati che deve comunque essere sempre assicurata e che, con lo smart working, deve affrontare una sfida non semplice vista, soprattutto, la tipologia di dati generalmente trattati dalla Pubblica

Amministrazione: dati che possono essere **molto particolari** e che necessitano di massima tutela.

Di fatto il lavoro agile porta con sé **rischi in materia di cyber security** e le minacce possono riguardare sia la **sicurezza dei dispositivi** utilizzati dai lavoratori che quella delle reti e dei dati.

Formazione degli smart workers e sicurezza informatica rappresentano, quindi, un approccio basilare da cui non si può prescindere.

In conclusione....

E' indubbio che siamo davanti ad una **sfida non semplice**, ma c'è da auspicare che, da una emergenza, il ricorso allo smart working possa diventare una normalità, assicurando efficienza della Pubblica Amministrazione e, al contempo, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Riferimenti normativi

Ministro per la Pubblica Amministrazione, circolare 04/03/2020, n. 1

Lavoro e Previdenza

Iter parlamentare

Cuneo fiscale: il bonus non spettante va recuperato in 8 rate

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Novità nel decreto legge per la riduzione del cuneo fiscale per il lavoro dipendente. Il testo, licenziato dal Senato lo scorso 4 marzo, prevede che i sostituti d'imposta riconoscano in via automatica il bonus fiscale a favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificando, in sede di conguaglio, la spettanza dello stesso. Se il bonus non spetta, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero dell'importo superiore a 60 euro in 8 rate di pari ammontare.

Primo via libera al disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione del **cuneo fiscale** per il lavoro dipendente.

Il provvedimento, licenziato con modifiche dal Senato e che passa ora all'esame della Camera, contiene interventi per la riduzione della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati.

Cosa prevede il D.L.

Il decreto legge n. 3/2020 prevede, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (rapportato al periodo di lavoro), l'erogazione da parte dei datori di lavoro di un bonus di **100 euro mensili**, con funzionamento analogo a quello previsto dal cd. **bonus Renzi** di 80 euro che viene abrogato dal 1° luglio 2020, per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati, con esclusione dei pensionati.

Dal 2021, il bonus spetterà invece per tutto l'anno in misura pari a 100 euro mensili, rapporto al periodo di lavoro nell'anno.

In particolare, il beneficio spetta interamente se il reddito complessivo non è superiore a **28.000 euro**.

Per coloro invece che conseguono in reddito superiore, il bonus non spetta ma è prevista una **ulteriore detrazione fiscale** che opera dunque fino a concorrenza dell'imposta.

Più specificamente, l'ulteriore detrazione è pari a:

- **480 euro**, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- **480 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

In entrambi i casi è previsto che i **datori di lavoro** verifichino in sede di conguaglio la spettanza del beneficio e nel caso di non spettanza, i sostituti d'imposta

provvedano al **recupero** del relativo importo.

Qualora l'importo della **somma non spettante** superi 60 euro, il recupero viene effettuato in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Emendamenti approvati

Poche le modifiche contenute negli emendamenti approvati, relativi agli articoli 1 e 2 del provvedimento.

In particolare, sono stati accolti gli emendamenti 1.7 (all'unanimità), 1.19 e 1.20.

Una prima modifica tocca il comma 3 dell'articolo 1 del D.L. n. 3/2020 ed è tesa a specificare che i sostituti d'imposta riconoscano il **trattamento integrativo in via automatica**.

La seconda modifica riguarda invece l'ipotesi in cui il **trattamento integrativo** si riveli **non spettante**. Viene previsto che i sostituti d'imposta provvedano al **recupero** del relativo **importo**, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 e nel caso in cui il predetto importo superi **60 euro**, il recupero dello stesso è effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Dunque, la novità è l'allungamento da 4 a 8 rate delle rate per il recupero.

Analoga modifica è stata approvata all'articolo 2 del D.L. n. 3/2020 per quanto riguarda la restituzione delle somme non spettanti a titolo di detrazione. Quindi, anche in questo caso, la **restituzione** potrà avvenire in **8 rate** anziché in 4 rate.

Emendamenti non accolti o ritirati

Ritirati o non accolti gli altri emendamenti presentati che riguardavano la platea dei beneficiari, le procedure applicative ed anche la misura del beneficio.

Platea dei beneficiari

L'emendamento 1.1 a firma Perosino, prevedeva l'estensione del bonus da 100 euro mensili anche favore dei **pensionati**.

Gli emendamenti 1.2 e 2.1, invece proponevano l'ampliamento anche per i **lavoratori autonomi** di cui

all'art. 53 del TUIR. Il primo prevede una estensione analoga a quella dei lavoratori dipendenti ed assimilati; il secondo, invece, un **credito d'imposta di 1000 euro** per i lavoratori autonomi con un reddito da 7.500 a 20.000 euro, per le prestazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

L'emendamento 1.3 intendeva estendere limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 anche nel caso in cui l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo inferiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico. Si tratta degli **incapienti**: in questo caso viene proposto il riconoscimento della somma a titolo di trattamento integrativo.

Modalità di riconoscimento del bonus

Diversi emendamenti invece si occupavano di regolare meglio le modalità di riconoscimento del bonus prevedendo che possa essere riconosciuto dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio.

L'emendamento 1.11 prevedeva la riduzione della **so-
glia di accesso** alla rateazione da 60 euro a 30 euro; viceversa, l'emendamento 1.10 proponeva invece l'aumento da 60 euro a 100 euro elevando però i tempi di recupero.

Misura

Due emendamenti invece miravano ad incrementare la misura del bonus in presenza di condizioni soggettive particolari del lavoratore.

In particolare, l'emendamento 1.17 prevedeva l'incremento della misura qualora si tratti di contribuenti rientrino nelle categorie dei **lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti** di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999. Previsto poi il riconoscimento di una somma aggiuntiva a quella normalmente spettante a titolo di trattamento integrativo, pari al 25%.

L'emendamento 1.18 proponeva invece l'incremento della misura qualora si tratti di contribuenti in caso di **figli a carico** e a partire dal terzo figlio incluso. In particolare, la somma dell'incremento previsto è pari al 30% della somma spettante a titolo di trattamento integrativo, aumentata del 5% per ciascun figlio. In entrambi i casi l'incremento non sarebbe automatico ma condizionato all'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Coronavirus e Cassa integrazione: dai Consulenti del Lavoro l'analisi delle misure

Con la circolare n. 4 del 2020, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza le misure d'urgenza adottate dal Governo in materia di ammortizzatori sociali in favore dei comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica. Si tratta, in particolare, della cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario, del trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, della cassa integrazione guadagni in deroga e dell'indennità prevista in favore dei lavoratori autonomi.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 4 del 4 marzo 2020, fornisce un'analisi approfondita delle misure d'urgenza adottate dal Governo in materia di ammortizzatori sociali in favore di aziende operanti e lavoratori residenti nei comuni in cui si sono registrati i primi casi di contagio:

- per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini;
- ? per la Regione Veneto: Vo'.

Cigo e assegno ordinario

Possono accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria o all'assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, i datori di lavoro:

- con unità? produttive site nei richiamati comuni della zona rossa;
- con unità? produttive al di fuori dei suddetti comuni ma con esclusivo riferimento ai lavoratori già? residenti o domiciliati in tali territori comunali e, per questo motivo, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

L'accesso alle misure risulta non è soggetto alle procedure sindacali né alla comunicazione preventiva.

I termini per la presentazione delle domande sono ampliati rispetto a quelli ordinariamente previsti e coincidono con la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Le misure di sostegno al reddito (cassa integrazione

guadagni ordinaria e assegno ordinario) sono destinate esclusivamente ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e per un periodo non superiore a tre mesi.

Cigo per aziende in cassa integrazione straordinaria

Le aziende situate nei comuni della c.d. zona rossa che avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 13 della medesima disposizione d'urgenza, per un periodo di durata comunque non superiore a tre mesi.

La concessione della cassa integrazione ordinaria è espressamente subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Cassa integrazione in deroga

Sono beneficiari della Cassa integrazione in deroga, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestici, i soggetti datoriali del settore privato, compreso quello agricolo:

- con unità? produttive site nei comuni della c.d. zona rossa, come individuati nell'allegato n. 1 al DPCM 1° marzo 2020;
- che non hanno sede legale o unità? produttiva od operativa nei Comuni suddetti, ma che occupino dipendenti residenti o domiciliati in tali ambiti geografici.

Al ricorrere delle condizioni, ne potranno quindi usufruire:

- i datori di lavoro che non rientrino nella cassa integrazione guadagni ordinaria;
- quelli per i quali non siano stati costituiti fondi di categoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015;
- quelli che non rientrino nell'ambito del Fondo d'Integrazione Salariale, avendo occupato mediamente meno di sei dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro.

I datori di lavoro dovranno presentare le domande alla competente Regione che dovrà? istruirla secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'erogazione avverrà con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Indennità? per i lavoratori autonomi

E' prevista una speciale indennità a sostegno al reddito in favore di:

- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i

titolari di attività? di impresa.

La provvidenza è prevista in un importo mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi ed è espressamente esclusa da tassazione.

Condizioni per la fruizione del beneficio sono alternativamente:

- lo svolgimento dell'attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020;

oppure

- l'essere residente in tali ambiti geografici alla medesima data del 23 febbraio 2020.

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

La provvidenza derogatoria potrà essere riconosciuta dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In ogni caso, la provvidenza competerà in favore dei dipendenti in forza al 23 febbraio 2020.

I soggetti datoriali interessati - con esclusioni dei datori di lavoro domestico - sono in particolare quelli:

- con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna;
- che, pur non avendo sede legale o unità produttive od operative nelle citate Regioni, occupino lavoratori residenti o domiciliati nelle predette aree territoriali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 04/03/2020, n. 4

Lavoro e Previdenza

Ministero del lavoro

Fondo vittime dell'amianto: rideterminata la prestazione aggiuntiva per il 2019

Con un decreto interministeriale, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva relativa all'anno 2019 per le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto. Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo i titolari di rendita INAIL per il riconoscimento di patologie asbesto correlate.

E' stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro,

nella sezione Pubblicità legale, il decreto interministeriale del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 29 gennaio 2020 concernenti la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto relativo all'anno 2019 (decreto adottato sulla base della determinazione INAIL n. 12 del 2 dicembre 2019) pari al 20%.

Prestazione aggiuntiva

Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva Fondo vittime amianto i titolari di rendita INAIL (indennizzo INAIL) per il riconoscimento di patologie asbesto correlate.

Il contributo aggiuntivo del Fondo vittime amianto è stabilito in percentuale sulla rendita, in base dei fondi disponibili, considerata l'entità del primo acconto.

L'INAIL, infine, eroga il conguaglio, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pagamento del secondo acconto. La prestazione aggiuntiva Fondo vittime amianto è una indennità non soggetta a tassazioni IRPEF.

Beneficiari

Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva Fondo vittime amianto i titolari di rendita INAIL, ovvero chi ha ottenuto l'indennizzo INAIL, in seguito a riconoscimento di patologie asbesto correlate.

L'INAIL ha ricompreso alcune malattie da amianto di origine professionale in 3 liste (lista malattia professionale INAIL).

Nella lista sono contemplate le malattie asbesto la cui origine lavorativa è di "elevata probabilità":

- Asbestosi polmonare;
- Placche pleuriche e ispessimenti pleurici);
- Mesotelioma pleurico;
- Mesotelioma pericardico;
- Mesotelioma peritoneale;
- Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo;
- Tumore del polmone;
- Tumore della laringe;
- Tumore alle ovaie.

Queste malattie asbesto si presumono di origine professionale e quindi l'INAIL deve fornire l'indennizzo danno biologico ed erogare la rendita in quanto è sufficiente la prova della presenza dell'asbesto nell'ambiente lavorativo per ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, senza dover superare alcune valore limite o alcuna soglia.

Nella lista II sono comprese le malattie da amianto la cui origine lavorativa è di limitata probabilità:

- Tumore alla faringe;
- Cancro dello stomaco;

- Cancro del colon retto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 03/03/2020

Lavoro e Previdenza

Confprofessioni

Regolamento Commissione d'inchiesta banche in violazione dell'equo compenso

Confprofessioni insorge a difesa del principio dell'equo compenso contro l'approvazione del regolamento della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. La legge stanza 150 mila euro all'anno per il funzionamento della Commissione, ha ricordato il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, e le prestazioni professionali possono rientrare tra le spese ammesse.

Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha seccamente criticato il via libera del regolamento della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, dichiarandosi esterrefatto "di fronte all'incoerenza del Parlamento sul tema dell'equo compenso". La Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, in aperta violazione della legge dello Stato che sancisce il principio dell'equo compenso per le prestazioni professionali, ha approvando un regolamento in base al quale i collaboratori esterni dell'organismo prestano la propria attività a titolo gratuito. «La decisione poi di applicare l'eventuale corresponsione di un'indennità che non potrà essere superiore al rimborso spese appare offensiva della dignità e della qualità del lavoro professionale» aggiunge Stella. «Non dimentichiamo che la legge 107/2017 istitutiva della Commissione stabilisce un limite di 150 mila euro all'anno, che può essere incrementato del 30%, per le spese di funzionamento della Commissione. È evidente che una prestazione professionale possa rientrare in tale capitolo di spesa e, quindi, non si comprende il motivo che ha spinto la Commissione a non riconoscere un compenso equo ai collaboratori esterni».

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Consiglio dei ministri

Coronavirus: semplificato il lavoro agile fino al 3 aprile 2020 e anche oltre

Possono ricorrere allo smart working tutte le imprese italiane, non soltanto quelle presenti nelle zone rosse al centro dell'epidemia, con modalità semplificate per l'intero periodo di emergenza. Lo prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 4 marzo 2020. L'attivazione del rapporto di lavoro agile può avvenire ricorrendo a una procedura semplificata, che non deve più obbligatoriamente passare dalla sottoscrizione di accordi individuali con ogni singolo collaboratore. Sul sito INAIL è reperibile la documentazione necessaria per assolvere in via telematica agli obblighi di informativa in merito a salute e sicurezza.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta le regole per la gestione dell'emergenza da epidemia di Coronavirus che il nostro paese si trova a fronteggiare. Oltre alla chiusura di scuole e ateneisù tutto il territorio nazionale fino al prossimo 15 marzo 2020, il decreto interviene sul lavoro agile, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. può essere applicata, fino al 3 aprile 2020 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidente del Consiglio dei ministri, decreto 04/03/2020 (G.U. 04/03/2020, n. 55)

Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus

Autoferrotranvieri: misure straordinarie per congedo

parentale e malattia

Asstra, Anav e Agens con Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Faisa Cisl e Ugl Fna, con i verbali di riunione 26 febbraio e 3 marzo 2020, hanno concordato misure straordinarie, in relazione al congedo parentale e alla malattia, conseguenti allo stato emergenziale derivante dall'epidemia da Coronavirus - Covid-19, valevoli fino al 31 marzo 2020.

Per la categoria degli **autoferrotravvieri**, con i verbali di riunione 26 febbraio 2020 e 3 marzo 2020, sono state considerate **misure straordinarie** conseguenti allo stato emergenziale derivante da **coronavirus** (Covid-19) valevoli fino al 31 marzo 2020.

Congedo parentale

Per il personale residente nelle aree interessate dai provvedimenti di chiusura delle scuole e fino al loro termine di vigenza, il **preavviso per la richiesta** del congedo parentale è **ridotto**:

- da 3 a 2 giorni (servizi di cui al regolamento CE n. 561/2006 e D.Lgs. n. 234/2007);
- da 7 a 3 giorni (altri casi).

Malattia

Per i lavoratori destinatari di provvedimento restrittivo di **quarantena** per evento qualificato come malattia dall'autorità amministrativa/sanitaria nonché in caso di ricovero ospedaliero allo stesso titolo, l'assenza non sarà considerata ai fini del comparto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Verbale di riunione 26/02/2020

Verbale di riunione 03/03/2020

Bilancio

Crisi d'impresa

Per la vigilanza del revisore legale è fondamentale il ruolo dell'imprenditore

di Milena Daverio - Dottore commercialista in Milano, Componente Comitato di Redazione AIDC Nazionale, di Francesco Andrea Falcone - Dottore commercialista in Taranto, Componente Comitato di Redazione AIDC Nazionale

Gli adempimenti funzionali alla rapida emersione di una condizione di allerta nelle imprese soggette a controllo legale ricadono prevalentemente sull'organo di controllo (collegio sindacale o revisore). Ma non solo. Il Codice della crisi d'impresa chiama in causa anche l'imprenditore, che è tenuto a produrre tempestivamente i documenti contabili necessari affinché l'organo di controllo possa svolgere il suo compito di vigilanza e verificare l'eventuale esistenza di indicatori della crisi. Per l'imprenditore, soprattutto nelle realtà medio-piccole, questo comporterà un surplus di lavoro: l'imprenditore dovrà predisporre situazioni periodiche in breve tempo, al fine di permettere all'organo di controllo di effettuare le proprie verifiche, con la successiva approvazione dell'organo amministrativo o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili.

Il **Codice della crisi d'impresa** introduce per alcuni organi societari una serie di adempimenti intermedi funzionali alla rapida emersione di una condizione di **allerta nelle imprese** soggette a controllo legale. Le nuove indicazioni normative vanno lette alla luce del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 14/2019, senza dimenticare il supporto introdotto dagli indicatori di allerta, la cui redazione è affidata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le funzioni di allerta

Probabilmente la principale novità introdotta dal Codice della Crisi di Impresa, attraverso il D.Lgs. n. 14/2019, riguarda le funzioni di allerta in merito alla presenza di **indicatori** che possano far rilevare le condizioni di insorgenza di uno stato di crisi prima ancora che esso si manifesti nella dimensione del dissesto o dell'insolvenza.

L'argomento investe necessariamente le funzioni degli organi di controllo societario, **collegi sindacali, revisori legali e società di revisione**, che già in passato avevano una **funzione di vigilanza** importante rispetto alla vita delle imprese, ma la cui azione terminale si muoveva nel solco dei **principi di revisione** che i sistemi ordinistici, le associazioni professionali nazionali ed internazionali di settore ed i Ministeri competenti avevano prodotto nel corso degli anni.

Oggi il Codice della Crisi di Impresa, con maggiore chiarezza, attribuisce agli stessi alcuni compiti precisi e rimanda agli indicatori previsti dalla legge sul merito della necessaria segnalazione dello stato di crisi.

Strumenti di allerta, indicatori ed indici

L'art. 12 definisce quali **strumenti di allerta** gli

obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari, finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi della crisi di impresa e all'adozione di misure idonee alla sua composizione.

Sono definiti **indicatori di crisi** gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle caratteristiche dell'impresa, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso. Pertanto, gli indici sono gli **strumenti concreti** attraverso i quali l'organo di controllo può individuare eventuali indicatori della crisi.

Gli obblighi dell'organo di controllo societario

L'art. 14 del D.Lgs. n. 14/2019 dispone che tutti gli organi di controllo, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare:

- che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo conseguenti e idonee iniziative, se l'**assetto organizzativo** dell'impresa è adeguato;
- se sussiste **equilibrio economico e finanziario** e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di **segnalare immediatamente** allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati **indizi della crisi**.

Leggi anche Revisore legale e crisi d'impresa: la segnalazione tempestiva salva dalla responsabilità

Pare evidente che, nelle società dotate di collegio sindacale e organo di revisione legale, entrambi i soggetti abbiano oggi un ruolo di segnalazione e, sebbene l'articolo precedente chiarisca che ciò avviene nell'ambito delle proprie funzioni, discendendo gli indici di allerta da dati prevalentemente contabili, è inevitabile che gli stessi siano oggetto di valutazione necessaria

da entrambi i soggetti, al netto delle prerogative in materia di verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del prevedibile andamento di gestione.

Tuttavia, l'**organo di controllo** non è l'unico organo societario a cui il Codice della Crisi si rivolge. L'**imprenditore**, infatti, prescindendo in questa sede dalle novità in materia di responsabilità introdotte, è tenuto a produrre tempestivamente i documenti contabili necessari affinché l'organo di controllo possa svolgere il suo compito di vigilanza attraverso indici contabili e verificare l'eventuale esistenza di indicatori della crisi.

Gli indicatori introdotti dal CNDCEC

Quale supporto e fondamento del lavoro dell'organo di controllo, il Codice della Crisi introduce alcuni indici "che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità per l'esercizio in corso". A tal fine, il Codice ha ritenuto **indici significativi** la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai mezzi di terzi, oltre che la rilevazione di eventuali ritardi nei pagamenti di importi significativi. Inoltre, è stata demandata al CNDCEC l'elaborazione di ulteriori specifici indici, distinti per categorie di attività economica, che facciano ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi.

Tali indici sono stati strutturati in maniera gerarchica. Infatti, in prima battuta, l'organo di controllo deve valutare il **patrimonio netto** dell'impresa.

Se quest'ultimo risulti negativo, o comunque inferiore ai limiti di legge, il revisore è tenuto a valutare la sostenibilità dei debiti societari in un'ottica prospettica, su un orizzonte temporale di sei mesi, attraverso il **Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**.

Infine, laddove il DSCR evidenzia una situazione debitoria non sostenibile, ovvero l'organo di controllo ritenga che l'indice calcolato non sia attendibile, può procedere con la valutazione degli ulteriori indici previsti dall'art. 13, comma 2. Questi ultimi indici, da valutare nel loro insieme, servono a dare un giudizio in merito alla **sostenibilità** dei debiti, all'**adeguatezza patrimoniale** e alla **liquidità aziendale**. Tali indici devono essere valutati contemporaneamente in quanto ciascuno di essi fornisce, singolarmente considerato, solo aspetti parziali di eventuali indizi della crisi.

Pertanto, la valutazione dell'esistenza o meno di fondati indizi della crisi è rimessa alla **sensibilità professionale dell'organo di controllo**. Il superamento delle soglie che sono stabilite dal CNDCEC fornisce ragionevoli presunzioni, ma non implica automaticamente l'esistenza di una situazione di crisi, in quanto

nonostante gli indici siano stati ideati con il fine di riflettere le specificità aziendali nei differenti settori, non possono tenere conto di tutte le varianti implicite in una gestione aziendale.

A titolo esemplificativo, gli indici non tengono conto delle **ciclicità stagionali** (nel caso ve ne siano), ovvero dell'ulteriore capacità di ricorso al finanziamento da parte dell'imprenditore.

D'altro canto, vi sono degli eventi che non possono essere rilevati dagli indicatori finanziari ma che sono potenzialmente in grado di compromettere la continuità aziendale, ne sono esempi:

- l'eventuale perdita di figure chiave con compiti strategici;
- la perdita di clienti o di mercati fondamentali;
- il sopraggiungere di problemi di approvvigionamento dovuti a cause di forza maggiore, etc..

Nel complesso, il sistema di verifica è ben strutturato e non implica una eccessiva difficoltà da un punto di vista pratico. Tuttavia, appare evidente come nelle **realità medio-piccole** tale elaborazione periodica comporti un **surplus di lavoro** in capo all'imprenditore, il quale dovrà predisporre **situazioni periodiche** in breve tempo, al fine di permettere all'organo di controllo di effettuare le proprie verifiche, con approvazione dell'organo amministrativo o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili.

La segnalazione di uno stato di crisi

La segnalazione, è chiarito, va effettuata all'organo amministrativo affinché questi valuti costantemente il rispetto dei requisiti sopra citati e assuma le idonee iniziative necessarie. In altri termini in alcun caso gli organi di controllo saranno titolati, come normale, ad avviare iniziative ad eccezione della ipotesi in cui, nonostante la segnalazione sia stata motivata per iscritto, notificata con ogni mezzo che assicuri la ricezione e contenente un termine non superiore a trenta giorni, affinché l'organo amministrativo riferisca in merito alle azioni da intraprendere, non pervenga risposta o questa sia inadeguata o non si attuino nei sessanta giorni successivi le misure necessarie.

Circa l'**adeguatezza** della stessa l'articolo non riporta indicazioni, nel merito torneranno a supporto della valutazione necessariamente i principi di revisione, oltreché la misurazione delle proposte in funzione del recupero rispetto ai dati promossi dagli indici. Ad ogni modo, superato il termine previsto, l'organo di controllo farà segnalazione all'**OCRI** fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche derogando eventualmente agli obblighi di segretezza contenuti nell'art. 2407 c.c.. Le comunicazioni tempestive all'amministratore e successivamente all'OCRI

costituiranno causa di **esonero da responsabilità**.

In tale sistema, è di fondamentale importanza la **collaborazione dell'imprenditore**.

Infatti, è necessario che quest'ultimo provveda a fornire i **dati contabili** e gli **indici** richiesti dal CNDCEC tempestivamente.

Non sono ad oggi previste **esimenti da responsabilità** per l'organo di controllo, laddove non vi sia collaborazione dell'imprenditore. Il testo normativo non prevede un termine entro cui l'imprenditore debba fornire i dati, è previsto però che l'organo di controllo si attivi

tempestivamente per denunciare situazioni di crisi, con pesanti profili di responsabilità laddove inadempiente. Si pensi al caso in cui una società abbia un patrimonio netto positivo, non fornisca tempestivamente gli indici, ma abbia una posizione debitoria consistente nei confronti dei creditori pubblici qualificati, di talché questi ultimi soggetti siano tenuti a farne apposita segnalazione. Appare evidente come l'organo di controllo si venga a trovare in una situazione potenzialmente pericolosa, in cui può esclusivamente segnalare la mancanza di un'adeguata struttura organizzativa.

Finanziamenti

Con qualche novità

Bonus cultura: come chiedere i 500 euro

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dal 5 marzo 2020, i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2019 possono iscriversi alla piattaforma "18app" e ricevere il bonus cultura. A disposizione 500 euro spendibili in libri, musica, concerti, eventi culturali, cinema, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Rispetto alle precedenti edizioni, quest'anno sarà possibile acquistare anche i prodotti dell'editoria audiovisiva. La registrazione dovrà essere effettuata entro il 31 agosto 2020, mentre il bonus dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2021. In quali esercizi commerciali è possibile utilizzare il buono?

Appuntamento per i nati nel 2001 con il **bonus cultura**. A partire dal 5 marzo 2020 i neo 18enni potranno registrarsi sulla piattaforma "18app" per ricevere **500 euro** da spendere in cultura.

I criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del bonus cultura sono stati definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il decreto n. 177 del 24 dicembre 2019.

Chi e come richiedere il bonus cultura

Possono richiedere il bonus cultura di 500 euro, che di fatto è una **carta elettronica**, i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto **18 anni nel 2019**, residenti nel territorio nazionale e in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.

L'attivazione della carta può essere effettuata dal 5 marzo fino al 31 agosto 2020 registrandosi sulla piattaforma www.18app.italia.it.

A tal fine, occorre essere dotati dell'**identità digitale SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per ottenere le credenziali SPID, è necessario andare sul sito istituzionale, scegliere uno dei soggetti abilitati e registrarsi sul loro sito. I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.

Per richiedere e ottenere le credenziali SPID servono:

- il documento di identità valido (carta di identità o passaporto);
- codice fiscale;
- indirizzo e-mail;
- numero del telefono del cellulare che si usa normalmente (anche se non si è l'intestatario del contratto).

Come può essere speso il buono

Una volta ottenuta l'identità digitale, per attivare il profilo sulla piattaforma www.18app.italia.it si deve cliccare sul bottone "Entra con SPID" presente nella homepage e selezionare l'**identity provide** scelto per creare l'identità digitale. A questo punto si può inserire le credenziali e accedere al portafoglio digitale.

L'attivazione della carta elettronica da 500 euro permette di generare **buoni spesa elettronici**, individuali

e nominativi, con codici identificativi associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.

I buoni possono essere utilizzati **fino al 28 febbraio 2021** per l'acquisto di:

- biglietti per rappresentazioni **teatrali e cinematografiche** e spettacoli dal vivo;
- libri;
- titoli di accesso a **musei, mostre ed eventi culturali**, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- **musica registrata**;
- corsi di musica;
- corsi di teatro;
- **corsi di lingua straniera**;
- prodotti dell'editoria audiovisiva.

N.B. Come chiarito nell'ambito delle FAQ pubblicate sulla piattaforma www.18app.italia.it, il buono è spendibile anche per acquistare:

- **libri scolastici**;
- carnet o abbonamenti, a patto che sia un singolo abbonamento.

Per ogni singolo acquisto non ci sono limiti di spesa, ma è possibile comprare solo un'unità di ciascun bene. Ad esempio, non si potrà acquistare più biglietti per un concerto oppure più copie dello stesso libro.

Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Come si genera il buono

Per generare il buono necessario ad acquistare uno dei beni o servizi consentiti si devono seguire semplici passaggi.

Prima di tutto si deve **scegliere il prodotto** che si vuol acquistare e verificare che l'esercente sia registrato a 18app (sezione del burger menu "Dove spendere i buoni").

Dopodiché si deve **accedere a 18app** con le proprie credenziali di identità digitale (SPID) e dal menù a tendina in alto a sinistra selezionare la voce "Crea

nuovo buono”.

A questo punto si deve:

- scegliere se compiere l’acquisto presso un **esercente fisico** oppure **online**;
- selezionare l’ambito ed il tipo di bene da acquistare;
- inserire l’importo preciso corrispondente al prezzo del bene o servizio da comprare e selezionare la voce “Crea buono”.

Se il buono è generato correttamente si riceverà **immediata comunicazione**. Il buono così generato è pronto per essere speso. È possibile salvarlo come pdf oppure come immagine o stamparlo.

In caso di errore è possibile selezionare la voce “Annulla buono” e ripetere l’operazione. I buoni per l’ingresso ai musei, monumenti e parchi non si possono annullare subito, ma è necessario attendere qualche giorno.

Dove spendere il buono

Ciascun buono (individuale e nominativo) può essere speso esclusivamente presso le strutture e **gli esercizi accreditati** (l’elenco è consultabile sulla piattaforma www.18app.it).

Al momento dell’acquisto, l’esercente verificherà l’identità del beneficiario tramite il confronto del nome e cognome presenti nel buono d’acquisto ed i riferimenti del documento d’identità esibito.

Gli importi dei buoni utilizzati verranno **scalati** dal **portafoglio digitale** di 500 euro, esclusivamente al momento della validazione da parte dell’esercente (sia fisico che online).

Se, invece, i buoni sono stati generati e stampati ma non spesi, il credito disponibile non si riduce.

Nell’area autenticata dell’applicazione 18app è possibile verificare l’importo residuo a disposizione per ulteriori acquisti e l’elenco dei buoni prenotati e validati. I buoni, una volta validati dall’esercente, non possono più essere annullati e riaccreditati. Se al momento dell’acquisto l’esercente effettua uno sconto e il buono è di importo superiore della spesa, è necessario generare un nuovo buono.

Esercizi accreditati

Gli esercizi interessati ad accreditarsi devono registrarsi sulla piattaforma www.18app.it entro e non oltre il 31 agosto 2020.

L’accesso all’applicazione deve essere effettuato con le credenziali di accreditamento ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate del rappresentante legale o di un soggetto delegato ad operare per suo conto in Fisconline o Entratel (con codice fiscale/password/codice PIN in caso di Fisconline - con nome utente/password/codice PIN in caso di Entratel).

La **registrazione già effettuata** per le precedenti edizioni del bonus **resta valida** anche ai fini della nuova edizione.

L’avvenuta registrazione implica l’**obbligo di accettazione dei buoni di spesa** nonché l’obbligo della tenuta di un “registro vendite”, da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con il bonus cultura.

Il ministero dei Beni culturali vigila sul corretto funzionamento del bonus cultura e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle regole, alla disattivazione della carta o alla cancellazione dall’elenco di una struttura, di un’impresa o di un esercizio commerciale accreditati, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Fattura elettronica

Per il pagamento dei buoni autorizzati, l’esercente deve emettere fattura elettronica utilizzando il **Sistema di Interscambio** e secondo il tracciato stabilito per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.

Il codice destinatario (o codice univoco o codice IPA) da riportare nella fattura è YD2JNF.

Come indicato nelle linee guida per la fatturazione (pubblicate sulla piattaforma www.18app.it):

1. nonostante il nome “fattura”, i documenti emessi per il rimborso dei buoni non hanno rilevanza ai fini fiscali e **non concorrono alla produzione di reddito**. La fiscalità dovuta è regolata all’atto della compravendita tra esercente e cliente, con l’emissione dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura intestata all’acquirente;
2. pertanto le fatture emesse nell’ambito di “18App” **non sono soggette a IVA** né all’imposta di bollo. Un’imposta di bollo eventualmente inserita in fattura non sarà rimborsata;
3. è possibile utilizzare qualunque **software di fatturazione** purché la compilazione della fattura. In ogni caso si raccomanda di utilizzare il software gratuito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”. Per accedere al portale è necessario essere in possesso delle credenziali Entratel/Fisconline o SPID o Carta Nazionale dei Servizi;
4. in alternativa è possibile utilizzare la funzionalità presente sul sito 18App, nell’area riservata dell’esercente, chiamata Xml Fattura.

Date da ricordare

Termine iniziale per la registrazione alla piattaforma 18app	5 marzo 2020
Termine finale per la registrazione alla piattaforma 18app	31 agosto 2020
Termine ultimo per spendere il bonus 18app	28 febbraio 2021

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

«Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienza della vita»: in arrivo nuovi fondi

Il Ministero dello Sviluppo Economico incrementa di euro 102.668.825,80 il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita».

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, il decreto 20 dicembre 2019 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico destina ulteriori risorse finanziarie al sostegno di **progetti di ricerca e sviluppo** nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «**Fabbrica intelligente**» e «**Agrifood**».

In particolare, è stabilito che le risorse finanziarie sono incrementate di **euro 102.668.825,80**, utilizzando le seguenti risorse disponibili:

- **euro 25.569.829,22** a valere sulle risorse dell'Asse I Innovazione del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;
- **euro 37.894.666,67** a valere sulle risorse del Programma operativo complementare «Imprese e competitività» 2014-2020;
- **euro 39.204.329,91** a valere sulle risorse del Piano di azione e coesione 2007-2013.

Nel dettaglio, le somme saranno così ripartite:

- **euro 561.929.871,07** per il settore operativo «Fabbrica intelligente»;
- **euro 329.904.589,67** per il settore operativo «Agrifood»;
- **euro 158.169.624,69** per il settore operativo «Scienze della vita».

Il decreto prevede che, qualora le nuove somme messe a disposizione, a seguito della conclusione delle attività istruttorie delle domande di agevolazioni presentate risultassero non utilizzate, rientreranno nelle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 20/12/2019 (G.U. 04/03/2020, n. 55)

Finanziamenti

PMI

Voucher digitalizzazione: il MISE aumenta i fondi disponibili

Il Ministero dello Sviluppo Economico destina ulteriori euro 46.098.050,53 in favore micro, piccole e medie imprese che vogliano ottenere un contributo, nella forma di voucher, per l'acquisto di consulenze specialistiche relative ai processi di trasformazione tecnologica e digitale e ai processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 il decreto 14 gennaio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che destina ulteriori **euro 46.098.050,53** (quarantaseimilioninovecentomilacinquantaeuro/53) al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese per il contributo, nella forma di **voucher**, per l'**acquisto di consulenze specialistiche** relative a tali processi.

L'aumento della dotazione finanziaria è stata decisa a seguito dell'elevato interesse che l'intervento agevolativo ha suscitato nelle imprese, facendo registrare, nel primo giorno di apertura dello sportello agevolativo, la presentazione di n. 3.615 domande di agevolazione, per un corrispondente importo di agevolazioni richieste, pari a circa euro 95.000.000,00, quasi doppio rispetto all'ammontare delle risorse disponibili, con 1.784 iniziative presentate che non risultano finanziabili per effetto dell'esaurimento delle disponibilità.

E' utile ricordare che

1) le **spese ammissibili** sono rappresentate dalle consulenze finalizzate a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l'applicazione di una delle tecnologie abilitanti indicate dettagliatamente;

2) **possono beneficiare del contributo** a fondo perduto le imprese che alla data della presentazione delle domande presentino i seguenti requisiti:

- siano qualificate come micro, piccola o media impresa indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dal regime fiscale;
- abbiano sede legale e/o unità operativa sul territorio nazionale;
- siano regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- siano in regola con il versamento dei contributi

previdenziali;

- non siano destinatarie di sanzioni interdittive;
- non siano sottoposte a procedure concorsuali e non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo;
- non rientrino fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- siano in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico.

Possono beneficiare del contributo, a determinate condizioni, anche le reti di imprese sia che siano costituite sotto forma di “rete-contratto”, sia che siano costituite nella forma di “rete-soggetto”.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 14/01/2020 (G.U. 0403/2020, n. 55)

Impresa

Anche per le gite scolastiche

Coronavirus, viaggi e vacanze cancellati: rimborso o voucher?

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Al via le misure del Governo per arginare le ricadute dell'emergenza Coronavirus sul turismo. In merito ai contratti di viaggio, per i destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione, o nel caso di soggiorni nelle aree interessate dal contagio, il D.L. n. 9/2020 prevede il rimborso del prezzo versato, oppure l'emissione di un voucher di importo pari alla somma rimborsabile. Con riferimento ai pacchetti turistici è consentito, invece, il diritto di recesso. L'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, il rimborso integrale o l'emissione di un voucher.

Viaggi e pacchetti turistici al bivio del rimborso o del voucher. I limiti alla mobilità delle persone, imposti ex lege, quali misure per evitare il diffondersi del **Coronavirus**, provocano immediate ricadute sui **contratti di viaggio**, sui **pacchetti turistici** e sulle **gite scolastiche**.

La regolamentazione di questi effetti è l'obiettivo dell'articolo 28 del D.L. n. 9/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Come sintetizzato dalla relazione tecnica di accompagnamento, il decreto legge prevede il rimborso per il corrispettivo versato per viaggio o pacchetti turistici oppure l'emissione di un voucher di pari importo. Vediamo i dettagli del provvedimento.

Applicazione delle norme

La disciplina è dichiarata di "applicazione necessaria": a tale scopo vengono richiamate alcune fonti, e cioè l'articolo 17 della l. n. 218/1995 (norme di diritto internazionale privato) e l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2008/2008 (regolamento sulle obbligazioni contrattuali).

Il senso della dichiarazione è affermare la prevalenza del diritto interno rispetto a disposizioni di diritto internazionale. Ciò è coerente peraltro con le disposizioni europee a proposito dei casi in cui ricorrono situazioni di emergenza.

Scatta, dunque, la **prevalenza della legge italiana**, in quanto il rispetto della stessa deve essere ritenuto per l'Italia "cruciale per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrano nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto" (citato articolo 9 del Reg. 2008/593).

Contratti di trasporto

Il decreto legge si occupa, innanzi tutto, di contratti di trasporto **aereo, ferroviario, marittimo**, nelle acque

interne o terrestre (commi da 1 a 4).

In materia, la disciplina d'urgenza dichiara ex lege la sopravvenuta **impossibilità della prestazione**, e ciò ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile: questo comporta la **risoluzione del contratto**.

Secondo la relazione al decreto legge, il rimedio della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta meglio risponde all'esigenza di salvaguardare l'interesse del creditore, a fronte di circostanze che ne comportino il venire meno in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore stesso, benché astrattamente eseguibile, determinando l'estinzione del rapporto obbligatorio alla luce di sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del rapporto.

Le norme in questione stabiliscono ambito soggettivo e oggettivo della disciplina, procedimento e natura del rimborso.

Quanto all'**ambito soggettivo**, possono beneficiare della norma:

- 1) coloro i quali sono destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento);
- 2) coloro che hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio;
- 3) titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Quanto all'**ambito oggettivo** il decreto prevede due possibilità:

- a) il **rimborso del prezzo versato** per il titolo di viaggio acquistato da utilizzare nel periodo di vigenza della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 oppure nel periodo di vigenza del provvedimento limitativo della libera circolazione;
- 2) emissione di un **voucher** di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.

Quanto al **procedimento di rimborso**, il decreto prevede che l'interessato invii una richiesta entro **trenta giorni** decorrenti rispettivamente (in relazione alle diverse circostanze) dalla:

- 1) cessazione dei provvedimenti limitativo della possibilità di circolare;
- 2) dal provvedimento di annullamento di concorsi, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
- 3) dalla data prevista per la partenza verso destinazioni non più raggiungibili.

Alla richiesta l'interessato deve allegare il **titolo di viaggio** di cui si chiede il rimborso e, nell'ipotesi di mancata partecipazione a concorsi, manifestazioni o eventi, anche la documentazione attestante l'iscrizione al concorso ovvero la partecipazione a manifestazioni o eventi.

La medesima disciplina sia applica anche nel caso di acquisto del titolo di viaggio per il tramite di un'agenzia di viaggio.

Pacchetti turistici

Il decreto si occupa, poi, di "pacchetti turistici" e, a tale proposito, prescrive che le persone, ristrette nella possibilità di circolare, possono profittare dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo).

L'articolo 41 prevede il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico, **senza pagamento di spese di recesso** e con **diritto ai rimborsi**.

Il decreto in esame stabilisce, dunque, la possibilità di recedere dai pacchetti da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva oppure di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio

(sono individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020).

Il decreto aggiunge che l'organizzatore:

- a) può offrire al viaggiatore un **pacchetto sostitutivo** di qualità equivalente o superiore;
- b) può procedere al **rimborso integrale**, senza spese e senza ulteriori indennizzi;
- c) può **emettere un voucher**, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

La scelta non potrà che essere rimessa al cliente.

Sempre in materia di pacchetti, poiché dal recesso deriva la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi, il decreto in esame aggiunge che il vettore (ad esempio la compagnia aerea) proceda al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore del pacchetto oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Gite scolastiche

Il decreto legge si occupa, infine, dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione.

La disciplina d'urgenza prescrive che, applicandosi il citato articolo 41 del codice del turismo, oltre al rimborso del prezzo versato, il rimborso può essere effettuato mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

La relazione tecnica al decreto legge sottolinea che la norma consente di avere il **pieno rimborso** delle **somme già corrisposte**, a titolo di caparra o di anticipo alle agenzie di viaggio e che, conseguentemente le scuole potranno a loro volta **rimborsare le famiglie**, senza dover sostenere l'onere coi loro bilanci.

Impresa

Tra dubbi e incertezze

Hard Brexit: imprese italiane tra le meno colpite

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

La separazione tra Londra e Bruxelles comporterà danni inevitabili. Soprattutto in mancanza di un accordo e di una proroga del periodo transitorio. L'OCSE stima, per il Regno Unito, una perdita di crescita del PIL del 2-2,5% nei primi due anni, con investimenti privati a -9% e aumento dell'inflazione; per i Paesi dell'area euro una perdita di crescita del PIL pari a 0,5% nei primi due anni, con effetti maggiori su Irlanda, Paesi Bassi, Belgio e Danimarca. Per quanto riguarda, invece, l'impatto della Brexit sull'Italia, secondo il Brexit sensitivity index elaborato dall'Agenzia di rating Standard & Poor's, il nostro Paese sarebbe uno dei meno colpiti. In testa, invece, Irlanda, Malta, Lussemburgo, Cipro, Svizzera e Belgio.

La posizione sulla **Brexit** assunta dal Governo britannico non smorza i toni, al contrario sembra tendere deliberatamente a incendiarli. Il risultato è che di giorno in giorno nuovi dubbi si consolidano sui bilanci e sugli strategic e business plan che le aziende elaborano guardando sia al **periodo di transizione** sia allo scenario che si aprirà nel 2021. Un'incertezza che ha già provocato un risultato, con l'indice positivo di più di 100.000 società con sede nel Regno Unito che, nei 3 mesi passati, s'è involuto in negativo quasi esclusivamente a causa del Brexit-caos che sembra prepararsi. D'altra parte, il Primo Ministro, **Boris Johnson**, è stato piuttosto netto: "o il dialogo mostra un sostanziale avvicinamento delle parti sui nodi centrali entro giugno, oppure si salta dritti a fine anno, lavorando all'addio **senza accordo**", quindi senza abbracci né saluti, nemmeno un arrivederci. Tradotto, dal 1° gennaio 2021 Londra sarebbe sciolta da qualunque legame con l'UE, lo stesso varrebbe per il mondo imprenditoriale britannico e l'industria dei servizi. Uno shock per migliaia di società, sottolineato dalla maggiore associazione inglese che riunisce quasi 200.000 grandi aziende, la CBI - Confederation of British Industry, e che in risposta a tali annunci ha immediatamente aperto uno spazio web dedicato al verificarsi dello scenario peggiore, un'uscita dal sistema europeo senza alcun accordo sul post-Brexit.

I numeri in gioco non ammettono grandi giri di parole sul livello di rischio che comporterebbe il fallimento del dialogo Londra-Bruxelles e il conseguente ritorno delle relazioni commerciali sotto l'ombrello normativo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La **buona notizia**: l'Italia, secondo l'OCSE e sfogliando le analisi Standard & Poor's, potrebbe soffrire meno di altri Paesi l'addio di Londra all'UE.

La relazione UK-UE attraverso i dati

Il 54% dei beni importati ogni anno entro i confini del Regno Unito provengono da Paesi membri dell'Unione europea. Tale flusso ha un valore di 345 miliardi di sterline. Un suo ridimensionamento, anche un

rallentamento, determinerebbe la necessaria **revisione, al ribasso**, cioè con taglio dei costi e con ciò che ne deriverebbe, delle **supply-chains di migliaia di imprese** che guardano al mercato europeo.

Lo stesso vale per l'**export**, dato che Londra trasferisce beni del valore di 289 miliardi di sterline l'anno in Europa che, di fatto, è il suo primo partner come mercato per l'esportazione.

Ma il danno maggiore è collegato al settore dei servizi, un ramo fiore all'occhiello dell'eccellenza britannica. In sostanza, il 40% dei servizi che Londra esporta sono destinati ai mercati europei. Immaginare restrizioni, in materia di scambi ma anche riguardo i riconoscimenti delle professionalità e le libertà di stabilimento, rischierebbe di innescare un effetto domino in un settore che contribuisce all'80% del PIL britannico e che dà lavoro a 4 occupati su 5.

Non solo regole e restrizioni: anche trasferimenti e fondi europei a rischio

Prima di sfogliare i propositi inglesi nel dialogo con l'UE sulla Brexit, è corretto rammentare due fattori chiave che aiutano a illuminare la trama per un eventuale accordo: il primo riguarda lo scoglio dei volumi import-export, sul quale Londra ha già annunciato che - a partire dal 2021 - sarà necessario intervenire con almeno 50.000 nuovi operatori per garantire l'implementazione effettiva delle nuove procedure, l'acquisizione degli atti e la loro verifica per le attività doganali multitasking.

In pratica, si dovrà raddoppiare il numero di amministrativi già impegnati in dogana e sui processi correlati. Il secondo aspetto invece riguarda le **imprese** e i **fondi** che da Bruxelles annualmente si rendono disponibili in determinati ambiti e per specifiche attività imprenditoriali. Un esempio su tutti è il programma **Horizon 2020**, un motore di stimolo per l'innovazione e la ricerca e che indirizza alle imprese britanniche più di 5 miliardi di sterline l'anno. Fondi che a breve si ridurranno a zero e che dovranno essere sostituiti da un incremento di crediti e incentivi fiscali da parte del

Governo.

E non finisce qui perché lo stesso effetto deriverà dal mancato accesso al rural development funding, a **Erasmus+**, European Solidarity Corps, UK LIFE projects, Creative Europe, Europe for Citizens, Connecting Europe Facility in Telecoms, European Social Funding, e ancora, European Regional Development funding, e i fondi strutturali e per l'investimento.

E la lista potrebbe continuare. Si tratta di **miliardi a perdere** che si dissolverebbero e che solo in minima parte potrebbero essere recuperati se riservati anche ad aziende fuori dall'Unione, ad esempio localizzate in Paesi terzi. Ma non tutti i fondi europei consentono queste piccole libertà. In totale, i flussi dai fondi europei a rischio per le imprese d'oltremania potrebbero superare i 20 miliardi di sterline l'anno ed è una stima minima.

Le richieste inglesi al tavolo dei negoziati

In primo luogo, il Regno Unito ambirebbe a instaurare con la controparte europea un mercato liberalizzato per gli scambi di merci, senza tariffe, tasse, oneri o restrizioni quantitative sugli scambi di prodotti, inclusi quelli agricoli. Inoltre, la concorrenza e le sovvenzioni non dovrebbero essere soggette al **meccanismo di risoluzione delle controversie**, come inizialmente contemplato.

E ancora, Londra punterebbe ad un accordo separato sulla pesca che consentirebbe negoziati annuali sull'accesso alle reciproche acque, compresi i volumi di pescato e le quote consentite. Al contrario, l'UE spingerebbe affinché anche tale attività sia considerata come parte dell'accordo globale, non quindi d'un agreement separato, scisso dal consensus generale.

Naturalmente, da Londra richiamano alla necessità d'un accordo sull'**equivalenza sui servizi finanziari**, sul quale in realtà non dovrebbero maturare divergenze. Il Regno Unito guarda con ostilità alla partecipazione al **mandato d'arresto europeo**, rispetto alla cui prassi ambirebbe a distanziarsi seguendo la via d'un accordo di estradizione simile a quello che l'UE ha con l'Islanda e la Norvegia, posizione questa che potrebbe causare un forte allarme tra le forze dell'ordine, sia britanniche che europee.

Lo scivolone sulla clausola canadese

Ma la richiesta più impellente rovesciata sul tavolo del negoziato ha posto al centro la riscrittura di un accordo di scambio modello Canada-UE. A parte il problema tecnico, l'accordo economico e commerciale globale, o **CETA**, è un accordo commerciale concluso tra l'UE e il Canada che non contiene riferimenti, ad esempio, a temi migratori, di residenza, quote di cittadini etc.,

contempla una posizione centrale per la Corte di giustizia europea, un corpo istituzionale da cui Londra vorrebbe sciogliersi in via definitiva.

Inoltre, si tratta sì di un canale di libero scambio, ma i servizi restano al margine, quasi penalizzati. In definitiva, prossimità a parte, il Canada è lontano, il Regno Unito non lo è, un tale accordo comprimerebbe il settore dei servizi inglesi piuttosto che concedergli respiro.

In definitiva, l'assenza di dazi e spese aggiuntive non passerebbe l'esame dell'UE la quale richiede espressamente che un accordo simile avvenga sì ma solo a condizione che Londra accetti di costruirlo su delle basi comuni in materia di fiscalità nazionale, diritti dei lavoratori, ambiente e sussidi statali. Come dire, l'Europa esce dalla porta per rientrare nel regno unito dalla finestra. Insomma, le parti restano lontane.

La sentenza dell'OCSE, l'ombra del WTO e i pericoli della Brexit

Nell'Economic Outlook pubblicato nel novembre 2019 l'OCSE ha rimarcato come malgrado l'imminente ratifica dell'Accordo di recesso da parte del Regno Unito abbia rimosso il rischio di un'uscita senza accordo, la possibilità che non si raggiunga un accordo sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 avrebbe comunque un impatto sull'economia del Regno Unito e dell'UE.

Come dire, accordo o no, la separazione tra Londra e Bruxelles comporterà dei **danni inevitabili**.

Ad esempio, nell'ipotesi che non si raggiunga un accordo con il Regno Unito, che il periodo transitorio non venga prolungato, come del resto ripetuto dal Governo britannico, e che a partire dal 1° gennaio 2021 le relazioni commerciali tra UE e Regno Unito siano quindi regolate dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, con l'applicazione della clausola della "nazione più favorita" (Most Favoured Nation, Mfn), secondo la quale ogni Stato si impegna ad accordare a ogni altro lo stesso trattamento concesso a tutti i Paesi con cui non esistono specifici accordi commerciali bilaterali, ebbene in tale caso lo scenario economico si indebolirebbe, con un ulteriore peggioramento, se i preparativi per i controlli alle frontiere che si renderanno necessari non riusciranno a prevenire significativi ritardi e ostacoli nei flussi commerciali. In particolare, l'OCSE stima dunque:

- per il **Regno Unito una perdita di crescita del PIL pari a 2-2,5%** nei primi due anni, e nel primo anno una caduta degli investimenti privati del 9% e un aumento dell'inflazione di 3/4 di punto;
- per i Paesi dell'**area euro una perdita di crescita del PIL pari a 0,5%** nei primi due anni, con effetti

maggiori sull'andamento economico di Paesi piccoli con maggiori legami commerciali con il Regno Unito quali: Irlanda, Paesi Bassi, Belgio e Danimarca; nel medio lungo periodo ci sarebbe una considerevole contrazione dei flussi commerciali in alcuni settori quali auto e ricambi auto, prodotti tessili e servizi finanziari.

Per quanto riguarda in particolare **l'impatto della Brexit sull'Italia**, secondo quanto riportato dal Brexit sensitivity index elaborato dall'Agenzia di rating

Standard & Poor's, il nostro Paese sarebbe uno dei meno colpiti. In testa invece vi sarebbero Irlanda, Malta, Lussemburgo, Cipro, Svizzera e Belgio.

Chi ha già scelto dove stare e cosa fare

Le imprese, non solo britanniche, che hanno già maturato una scelta sono numerose:

- alcune hanno deciso di tagliare gli investimenti,
- altre di rilocalizzare le loro sedi all'estero,
- altre ancora di licenziare o di spostare preferibilmente in un Paese europeo alcune attività.

Impresa

Dalla Guardia di Finanza

Guardia di Finanza e Terna: rinnovata il protocollo d'intesa

Il Corpo della Guardia di Finanza e Terna, la Società che gestisce la Rete Elettrica Nazionale, hanno rinnovato la collaborazione che conferma tutte le azioni volte alla tutela della realizzazione delle infrastrutture elettriche, quali: la tutela della regolarità e trasparenza delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; il contrasto ai fenomeni di lavoro nero e di irregolarità contributiva; la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel tessuto economico. Tra le novità il monitoraggio dei contributi erogati da Terna per interventi di riqualificazione ambientale.

Siglato il rinnovo del **protocollo d'intesa** relativo alla collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e Terna, la Società che gestisce la Rete Elettrica Nazionale.

L'accordo, sulla scorta della positiva esperienza maturata tra le parti nel corso degli anni, conferma tutte le azioni volte alla tutela della **realizzazione delle infrastrutture elettriche**, quali:

- la tutela della regolarità e trasparenza delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il contrasto ai fenomeni di lavoro nero e di irregolarità contributiva;
- la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel tessuto economico.

Nel nuovo protocollo sono presenti alcune novità, tra cui:

- il **monitoraggio dei sostegni economici** erogati da Terna a progetti di riqualificazione territoriale (ambientale ed urbanistica) di pubblica utilità per la compensazione e il riequilibrio ambientale derivante dalla realizzazione delle opere elettriche;
- il consolidamento delle **conoscenze e competenze** del personale interessato;
- la **promozione e organizzazione di incontri, seminari e corsi** a favore dei propri dipendenti, anche avvalendosi di qualificati appartenenti alla Guardia di Finanza, in qualità di docenti.

Terna costituisce un **contact point** unico per tutte le necessità informative o di documentazione inerenti ad attività investigative e segnalerà al Nucleo Speciale Anticorruzione dati e notizie qualificate nonché analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative.

Luigi Ferraris Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna dichiara che “La firma di questo

accordo consolida la proficua collaborazione che già esiste tra Terna e la Guardia di Finanza. Siamo orgogliosi di proseguire su questa strada e fornire un fattivo contributo alla tutela della realizzazione di infrastrutture strategiche per il Paese”.

Giuseppe Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza, osserva che “Il memorandum oggi sottoscritto si inserisce in un quadro, sempre più strutturato, di relazioni operative formalizzate dal Corpo con Istituzioni, Dicasteri, Enti ed entità di primario rilievo, volto a favorire la segnalazione alle Fiamme Gialle di informazioni di interesse ai fini dell'autonomo sviluppo dei controlli di polizia economico-finanziaria. In tale ottica, siamo fiduciosi che la collaborazione rinnovata con Terna possa contribuire”.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Guardia di Finanza, Comunicato stampa, 04/03/2020

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.